



PAOLO PALUMBO

L'avvocato nel processo canonico di nullità del matrimonio: identità e trasformazioni nel tempo dell'intelligenza artificiale*

Il contributo analizza la figura dell'avvocato nel processo canonico di nullità del matrimonio, muovendo dalla sua qualificazione come cooperatore della verità e ricostruendone requisiti, funzioni, doveri deontologici e responsabilità. Alla luce del decennale della riforma introdotta dal *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, l'articolo evidenzia il ruolo del patrono nella tutela del diritto di difesa, nella pastorale giudiziale e nella dinamica sinodale del processo. Particolare attenzione è dedicata alla figura del patrono stabile nell'esperienza italiana e alle nuove sfide poste dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale, nella prospettiva di un uso strumentale, responsabile e antropocentrico della tecnologia al servizio della giustizia ecclesiale.

This article analyses the role of the advocate in the canonical process of marriage nullity, beginning with their role as a co-worker for the truth and examining their qualifications, functions, ethical duties and responsibilities. In line with the tenth anniversary of the reform introduced by the *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, the article highlights the role of the advocate in safeguarding the right to a defence, in judicial pastoral care and in the synodal dynamics of the proceedings. Particular attention is given to the role of the stable advocate in the Italian context and to the new challenges posed by digitalisation and artificial intelligence, with a view to the instrumental, responsible and anthropocentric use of technology in the service of ecclesial justice

Sommario: 1. L'avvocato nel processo canonico: requisiti e deontologia – 2. Cooperatori della verità nella dinamica processuale: il ruolo dell'avvocato nella fase pregiudiziale – 3. Sulla figura del "patrono stabile" tra garanzia del diritto di difesa e tutela dei non abbienti – 4. L'avvocato canonista tra rivoluzione tecnologica ed intelligenza artificiale

* Il contributo costituisce lo sviluppo del testo originale della relazione esposta all'incontro di studio promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli "*Professione forense e tutela dei diritti tra ordinamento canonico, vaticano e canonico*" ed è destinato alla pubblicazione nel volume che raccoglie i risultati del progetto FRA "*RE_IDENTITY – Identità e tutela dei diritti nelle comunità religiose*", coordinato dall'Università Federico II di Napoli

1. L'avvocato nel processo canonico: requisiti e deontologia

L'attività giudiziaria ecclesiale¹ è "servizio della verità"² e "servizio alla verità"³ e di questa verità sono interpreti tutti gli operatori della giustizia canonica⁴. È questo servizio veritativo, obbligo giuridico-morale, la dimensione entro la quale si muove tutta l'attività svolta anche dall'avvocato del foro canonico, tanto che si è giustamente indicato per lui «il primato della verità come il principio deontologico chiave»⁵. Il contributo, premettendo una brevissima ricostruzione sulla figura dell'avvocato in foro canonico, si colloca nel contesto di una più ampia riflessione avviata in occasione del decennale della riforma dei processi di nullità del

¹ Cfr. M. D'ARIENZO (a cura di), *Manuale di Diritto canonico*, Torino, 2025, cap. X.

² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2005, in www.vatican.va; FRANCESCO, Lettera apostolica *m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di diritto canonico, 15 agosto 2015, in vatican.va, Proemio, ha specificato che le cause di nullità del matrimonio debbano essere trattate «per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario». Cfr. E. TURNATURI, *Verità e processo matrimoniale canonico*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *La giustizia nella Chiesa: Fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, 1997, pp. 177-191; R. L. BURKE, *Il processo di nullità canonica del matrimonio come ricerca della verità*, in R. DODARO (a cura di), *Permanere nella verità di Cristo*, Siena, 2014, pp. 199-226; P. BIANCHI, *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, in *Ius Canonicum*, 57, 2017, pp. 83-104; C. M. MORÁN BUSTOS, *La ricerca della verità, "ratio" e "telos" del processo canonico di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 33, 2021, pp. 467-491. Afferma BENEDETTO XVI: «Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia. Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia delle decisioni dei giudici» (*Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in www.vatican.va).

³ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2006, cit.; ID., *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2007, in www.vatican.va.

⁴ Affermava già Pio XII: «Orbene, nel processo matrimoniale il fine unico è un giudizio conforme alla verità e al diritto, concernente nel processo di nullità la asserita non esistenza del vincolo coniugale [...] L'unità e la collaborazione nelle cause matrimoniali si effettua dunque mediante l'unità del fine, l'indirizzo verso il fine, l'obbligo della subordinazione al fine. Questo triplice elemento impone all'azione propria dei singoli partecipanti esigenze essenziali e la segna di una particolare impronta» (*Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in www.vatican.va).

⁵ C. M. MORÁN BUSTOS, *Deontologia degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (a cura di), *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, Roma, 2012, p. 328; Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1982, in www.vatican.va: «[...] penso al compito, così difficile, degli avvocati, i quali renderanno ai loro clienti servizi migliori nella misura in cui si sforzeranno di rimanere entro la verità, l'amore della Chiesa, l'amore di Dio. La vostra missione, dunque, è prima di tutto un servizio dell'amore».

matrimonio (2015-2025)⁶ che, ispirata ai principi della prudente celerità⁷, della semplicità⁸, della prossimità⁹/vicinanza¹⁰ e della possibile gratuità¹¹, aveva fatto nascere alcuni interrogativi sul futuro¹² della professione dell'avvocato nei processi matrimoniali e sullo spazio ancora riservato a questo professionista¹³, poi da subito rivelatisi infondati, tenuto conto che la stessa riforma non aveva determinato alcun cambiamento normativo in tema di difesa tecnica, pur essendo, e da più parti, riaffiorato quel carsico sentimento da tempo particolarmente critico e sospettoso¹⁴ nei confronti dell'avvocatura canonica.

⁶ Diversi aspetti della riforma sono stati oggetto di approfondimento critico nel corso della XI Giornata di studi beneventana tenutasi presso l'Università Giustino Fortunato il 21 novembre 2025 dal titolo *"Il processo canonico di nullità del matrimonio. Bilanci e prospettive a dieci anni dalla riforma"*, i cui atti sono in corso di stampa.

⁷ Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica *m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di diritto canonico, 15 agosto 2015, cit., Proemio; A. STANKIEWICZ, *La celerità nelle cause di nullità matrimoniale. Aspetti operativi*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium*, Roma, 2015, pp. 217-235; D. MAMBERTI, *"Quam primum salva iustitia" (can. 1453). Celerità e giustizia nel processo di nullità matrimoniale rinnovato*, in *Ius communionis*, 4, 2016, pp. 183-201; F. CATOZZELLA, *Il contributo dell'avvocato nel rendere il processo matrimoniale canonico più celere ed efficace*, in *Adnotatio Iurisprudentiae*, Suppl. 2, 2016, pp. 175-195; O. FUMAGALLI CARULLI, *Celerità della via giudiziaria e pastorale di prossimità nella riforma del processo matrimoniale canonico*, in *JusOnline*, 2, 2016, pp. 21-33; J. WIĘCEK, *La celerità e il diritto di difesa*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium IV*, Roma, 2023, pp. 429-444. Cfr. CIC, can. 1453; *Dignitas connubii*, art. 72.

⁸ Cfr. *Ivi*, criterio fondamentale I; L. SABBARESE, *Semplicità e celerità nel processo matrimoniale canonico*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione Dignitas connubii*. Parte prima, Città del Vaticano, 2007, pp. 261-284.

⁹ *Ivi*, criterio fondamentale VI. Cfr. CIC, can. 1673 §2. Circa la prossimità "umana", cfr. E. SIGNORILE, *Il ruolo dell'avvocato nella riforma del processo matrimoniale canonico: prassi e prospettive*, in AA.VV., *Le «Regole Procedurali» per le cause di nullità matrimoniale*, Città del Vaticano, 2019, p. 115.

¹⁰ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, 2016, p. 5; M. GANARIN, *L'accesso al vicinior tribunale diocesano o interdiocesano. Contributo all'interpretazione del nuovo can. 1673 §2 del Codex iuris canonici*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, pp. 136-169.

¹¹ Cfr. *Rescriptum ex Audientia SS.mi*, 7 dicembre 2015, in www.vatican.va; TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Decreto del Decano sulla gratuità delle procedure e del diritto del fedele di chiedere il gratuito patrocinio*, 25 febbraio 2017, in www.rotatomana.va; F. CATOZZELLA, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e alcune attese sul processo canonico di nullità matrimoniale (brevità, prossimità, gratuità): un primo confronto dalla prospettiva dell'Avvocato*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *La riforma del processo canonico*, Milano, 2018, pp. 337-353. Si ricorderà che in occasione della Allocuzione al Tribunale della Rota Romana del 23 gennaio 2015, Francesco, ritornando su un questo tema, già altrove toccato, ha affermato: «i Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!».

¹² Cfr. C. GULLO, *L'assetto della professione forense canonica*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006, p. 117.

¹³ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *La giusta mercede dell'avvocato ecclesiastico*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 131, 2016, p. 491.

¹⁴ Cfr. A. GULLO, *Principi deontologici riguardanti gli avvocati*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (a cura di), *Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano, 2011, p. 172.

Per la specifica rilevanza che l'avvocatura ecclesiastica/canonica ha ancora, tanto per l'impegno nelle strutture della giustizia ecclesiale quanto in prospettiva professionale¹⁵, si fa qui riferimento, in modo particolare, sebbene non esclusivo, alla figura dell'avvocato impegnato nella difesa delle parti nei processi di nullità del matrimonio. Anche la riflessione che da alcuni anni coinvolge la Chiesa cattolica in tema di sinodalità¹⁶, quale specifico *modus vivendi et operandi* della Chiesa¹⁷, non può non interessare anche l'attività giudiziaria¹⁸, e quella dell'avvocato, che, nella dinamica sinodale, può assumere un rinnovato ruolo di cooperazione processuale¹⁹. Con il termine avvocato in foro canonico ci si riferisce al professionista²⁰ a cui spetta tutto quanto concerne la difesa della parte²¹; si fa, invece, riferimento alla figura del procuratore per quanto attiene alla rappresentanza della parte, alla presentazione di libelli e ricorsi, alla ricezione delle notifiche e all'informazione al cliente²². Tuttavia, va precisato che quasi sempre la figura dell'avvocato è, nell'evoluzione della dinamica processuale, tutt'uno con quella del procuratore, residuando per lo più solo formalmente la distinzione tra funzione nella rappresentanza e nell'assistenza del difensore. Quando la funzione dell'avvocato e del procuratore coincidono con l'attività svolta da un'unica persona, si preferisce utilizzare l'espressione "patrono".

¹⁵ Cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2025, cap. decimo.

¹⁶ Cfr. P. PALUMBO, *Il diritto canonico nel servizio della comunione ecclesiale e della sinodalità*, Napoli, 2022; ID., *Ius canonicum semper reformandum est. 40 anni di kenosi, in cammino verso un diritto canonico sinodale*, in P. PALUMBO, A. FODERARO (a cura di), *Diritto canonico: persone, comunità, missione*, Napoli, 2024, pp. 55-80.

¹⁷ Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2 marzo 2018, in www.vatican.va, n. 6.

¹⁸ Cfr. FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022, in www.vatican.va; M. J. ARROBA CONDE, *La giusta mercede dell'avvocato ecclesiastico*, cit., p. 489 ss.; ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Sinodalità e processo canonico*, Città del Vaticano, 2023.

¹⁹ Cfr. G. MOSCARIELLO, *L'incidenza della riforma del processo matrimoniale sul ruolo dell'avvocato*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2016, pp. 103-127; A. BRASCA, *Riflessioni sul ruolo e sulla missione dell'avvocato nei giudizi di nullità matrimoniale*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (a cura di), *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, Città del Vaticano, 2018, pp. 631-644; A. GULLO, *Il ruolo dell'avvocato nei processi canonici*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Sinodalità e processo canonico*, cit., pp. 171-194.

²⁰ Si può ricordare la definizione che ne dava F. M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, vol. III, Roma, 1940, p. 80: «*Advocatus est persona a competente auctoritate approbata, munus petendi aut postulandi pro partibus in iudicio prestans, per deductiones iuris et facti sive scripto sive voce prolatas. Advocatus distinguitur a procuratore: hic partem representat, ille defendit. Officium advocati est quasi publicum, honorabile, multisque gaudet privilegiis, quod peculiarem exigit iuris peritiam et probatam honestatem ac religionem*». Cfr. L. BOTEK, *Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo*, Roma, 1996; A. W. BUNGE, *Servidores de la verdad: la función pastoral de los patronos en los juicios de nulidad matrimonial*, in *Anuario Argentino de Derecho Canonico*, 13, 2006, pp. 87-118.

²¹ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 104 §2: «ciò che concerne la difesa è sempre riservato all'avvocato»; J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la "concezione istituzionale" del processo canonico*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1994, pp. 439-478.

²² Cfr. *Ibidem*; CIC, can. 1482 §§1 e 2; C. GULLO, *I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. "Dignitas Connubii")*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione Dignitas connubii*, Parte seconda, Città del Vaticano, 2007, pp. 297-315. K. HÁRSFAI, *Le nuove norme riguardanti la figura dell'avvocato e del procuratore nella Dignitas Connubii*, in S. A. SZUROMI (a cura di), *Sacrae disciplinae leges*, Budapest, 2008, pp. 129-140.

L'avvocato deve possedere alcuni requisiti personali e morali²³: maggiore età e buona fama²⁴; deve avere dei requisiti ecclesiali: essere cattolico²⁵, a meno che il vescovo non permetta altrimenti e dovrebbe avere una esperienza ecclesiale attiva e fruttuosa²⁶, così che determinate condizioni di vita possano portare a contravvenire a tale requisito²⁷ o far venir meno la piena comunione con la Chiesa cattolica²⁸; devono constare, poi, requisiti accademici,

²³ Ricorda GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 17 febbraio 1979, in www.vatican.va, a proposito di chi collabora nel processo: «ogni individuo ha l'obbligo di esercitare i suoi diritti fondamentali in una maniera responsabile e moralmente giustificata».

²⁴ Cfr. CIC, cann. 220 e 1483. Afferma BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2010, in www.vatican.va circa gli operatori del diritto: «essi devono essere caratterizzati da un alto esercizio delle virtù umane e cristiane, in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fermezza. Quest'ultima diventa più rilevante quando l'ingiustizia appare la via più facile da seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti dell'ambiente sociale». Cfr. A. PEREGO, *La buona fama nella vita ecclesiale e la sua protezione nell'ordinamento canonico*, Roma, 2003. La tutela della buona fama è garantita anche dal can. 1390 §2 CIC.

²⁵ Cfr. *Ibidem*.

²⁶ L'esperienza ecclesiale è qualità non secondaria, sebbene la legislazione universale non richieda la constatazione di ulteriori livelli di religiosità e di partecipazione attiva alla vita ecclesiale, come però potrebbe interpretarsi estendendo a tutti gli avvocati quanto già prevedeva l'art. 3 del *m.p. Iusti Iudicis* (con cui si è riordinata integralmente la materia riguardante l'esercizio della funzione dei patroni e degli avvocati presso i Dicasteri della Curia Romana e il patrocinio delle cause della stessa Santa Sede) del 28 giugno 1988 che, in relazione ai candidati all'avvocatura della Curia Romana, ricorda che questi devono distinguersi «[...] per esemplare integrità di vita cristiana e attiva partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, secondo la propria vocazione specifica». La Segreteria di Stato ha anche pubblicato il 23 luglio 1990 un' *Ordinatio* per rendere operative le nuove figure di patroni previste dal *m.p. Iusti Iudicis*. Più recentemente, FRANCESCO, Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, 19 marzo 2022, in www.vatican.va, richiede che gli avvocati della Curia Romana si distinguano per l'esempio di vita cristiana e per l'onestà dei costumi (art. 239) e per quelli della Santa Sede stabilisce che sono tenuti a condurre una vita cristiana integra ed esemplare (art. 240).

²⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *m.p. Iusti Iudicis*, 28 giugno 1988, cit., art. 6: «situazioni matrimoniali "irregolari", adesioni ad associazioni contrarie alla Chiesa o ispirate ad ideologie o prassi incompatibili con la dottrina della fede, della morale cristiana o della legge naturale, contrastare o disattendere le istruzioni dottrinali e pastorali delle legittime autorità ecclesiastiche».

²⁸ Cfr. CIC, can. 1483.

di competenza²⁹ e formativi: il titolo di dottore in diritto canonico³⁰ o il riconoscimento come *vere peritus*³¹; nel caso, poi, si voglia accedere al patrocinio presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, sarà necessario aver conseguito anche il titolo di avvocato rotale³². Quanto al patrocinio presso i tribunali diocesani o interdiocesani, si può ritenere che possa riconoscersi ragionevolmente assolto il requisito della competenza accademica già al conseguimento del titolo di licenza in diritto canonico. La prassi da tempo si muove in questo senso l'Istruzione sugli studi di diritto canonico del 2018³³ individua tra i titoli di accesso per la professione anche la licenza in diritto canonico³⁴, precisando che la vera perizia forense sia ordinariamente assicurata solo dal grado accademico³⁵. È utile anche rilevare che il requisito della buona fama, *ex can. 1483*, venga richiesto prima ancora dell'appartenenza alla Chiesa cattolica dell'avvocato o del titolo accademico, quasi a precisare che le qualità umane preesistono a quelle del buon cattolico e del bravo professionista, come conferma il fatto che, tra i requisiti per esercitare la professione forense canonica, mentre non si possa mai soprassedere sulla maggiore età e sulla buona fama del patrono, il vescovo diocesano possa, invece, permettere che sia ammesso al patrocinio anche un non cattolico o si possa essere dispensati dai titoli, accertando che la persona sia *vere peritus*³⁶.

²⁹ Cfr. *Ibidem*. All'acquisizione del titolo accademico non segue in foro canonico alcun periodo di praticantato. Ma le norme canoniche oltre a garantire una specifica competenza, in ingresso, richiedono anche che tale competenza sia preservata e accresciuta *in itinere*. L'art. 35 § 2 dell'Istruzione *Dignitas connubii* insiste affinché tutti gli operatori dei tribunali, avvocati non esclusi, acquisiscano una conoscenza sempre più approfondita del diritto matrimoniale e processuale, così della giurisprudenza della Rota Romana e di materie come la psicologia e la psichiatria, con le quali l'avvocato viene spesso in contatto in quelle cause di nullità che riguardano la capacità naturale dei nubendi ad esprimere un valido consenso matrimoniale. L'ordinamento canonico specifica, poi, che è diritto dei coniugi che possano provvedere alla tutela dei loro diritti con l'aiuto di una persona competente (art. 101 §1 DC), diritto al quale si collega l'obbligo dei vescovi, Moderatori dei tribunali, di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti degli avvocati, inclusa la proibizione di esercitare il patrocinio presso quel tribunale, nel caso di imperizia. Tuttavia, nell'ordinamento canonico, nonostante il continuo richiamo all'importanza dell'aggiornamento professionale, manca una prescrizione cogente in tal senso, lasciando per lo più alla coscienza individuale l'approfondimento, anche attraverso meritorie iniziative di associazioni canonistiche ed università civili ed ecclesiastiche.

³⁰ Cfr. *Ibidem*. Sui titoli accademici in diritto canonico, cfr. P. PALUMBO, *L'ordinamento universitario ecclesiastico*, Napoli, 2025, pp. 166-181.

³¹ Cfr. *Ibidem*.

³² Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Norme*, 18 aprile 1994, art. 48.

³³ Cfr. DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, Istruzione *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, 29 aprile 2018, in www.vatican.va.

³⁴ Cfr. *Ivi*, n. 2: «non si esclude che la normativa che regola l'accesso all'Albo degli Avvocati presso un determinato Tribunale o anche solo l'accesso al patrocinio in un determinato Tribunale richieda il titolo accademico del Dottorato o della Licenza in Diritto Canonico».

³⁵ Cfr. *Ibidem*: «Il Moderatore del Tribunale dovrà verificare accuratamente se l'Avvocato, in mancanza del grado accademico, è in possesso della vera perizia forense, che ordinariamente solo il grado accademico assicura».

³⁶ Si tenga conto che a norma della Istruzione *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, cit., art. 28: «§ 1. Per formare gli avvocati che, a causa delle situazioni locali, eccezionalmente non hanno un grado accademico in Diritto Canonico, ma devono acquisire una autentica perizia forense (cf. can. 1483 CIC; 1141 CCEO), la Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate possono offrire un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale. § 2. Tale Diploma non

L'avvocato, poi, deve possedere alcuni requisiti istituzionali: l'approvazione del vescovo³⁷, ad eccezione degli avvocati rotali³⁸; inoltre, per questi ultimi³⁹ e per gli avvocati della Curia Romana⁴⁰ o dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica⁴¹ è prevista la necessaria iscrizione in un albo proprio per esercitare l'attività forense. Per patrocinare presso i tribunali ecclesiastici di primo e secondo grado è stabilito, dall'Istruzione *Dignitas connubii*, un requisito anche territoriale, in quanto il vescovo moderatore ha il compito di pubblicare un elenco o albo nel quale sono iscritti gli avvocati residenti, ammessi davanti al suo tribunale⁴², che diviene obbligo in Italia a tenore delle *Norme* circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani del 2018 che, all'art. 7 §1, stabiliscono: «Ogni tribunale ecclesiastico deve istituire un elenco degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all'art. 2

è titolo che abilita all'iscrizione all'albo degli avvocati che la normativa canonica riserva generalmente a coloro che hanno conseguito il grado accademico di Dottorato in Diritto Canonico. Esso piuttosto costituisce titolo perché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa valutare adeguatamente se il candidato è *vere peritus* affinché possa essere iscritto all'albo degli avvocati».

³⁷ Cfr. CIC, can. 1483; *Dignitas connubii*, art. 105 §1.

³⁸ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 105 §2.

³⁹ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Norme*, 18 aprile 1994, art. 47.

⁴⁰ Cfr. FRANCESCO, Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, cit.: «Art. 238. Oltre all'Albo degli Avvocati della Rota Romana, esiste un Albo degli Avvocati, abilitati ad assumere, a richiesta delle persone interessate, il patrocinio delle cause presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi alle Istituzioni curiali. Art. 239. § 1. Possono essere iscritti in tale Albo quei Professionisti che si distinguono per adeguata preparazione, comprovata da gradi accademici, per l'esempio di vita cristiana, per l'onestà dei costumi e per la capacità professionale. § 2. Il Segretario di Stato, udita una Commissione stabilmente costituita a tale scopo, provvede all'iscrizione all'Albo dei Professionisti in possesso dei requisiti di cui al § 1 che ne abbiano fatto adeguata richiesta. Qualora tali requisiti venissero a mancare, gli stessi decadono dall'Albo». Quanto al Corpo degli Avvocati della Santa Sede costituito, a norma dell'art. 240 della Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*, di preferenza dagli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati presso la Curia Romana, vengono nominati per un quinquennio, rinnovabile, dal Segretario di Stato, udita la Commissione prevista dall'articolo 239 § 2 e cessano dall'incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età o, per gravi motivi, possono essere revocati. Cfr. M. CARNI, *Considerazioni e spunti ricostruttivi sull'Albo degli Avvocati presso la Curia Romana e sul Corpo degli Avvocati della Santa Sede nella Cost. Ap. «Praedicate Evangelium»*, in *Jus Online*, 6, 2024, pp. 131-153.

⁴¹ Cfr. UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA, *Statuto – Appendice, Rescriptum "Ex Audientia SS.mi"*, 25 novembre 2025: «Albo degli Avvocati presso il Collegio di conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Art. 1. La difesa della controversia dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica può essere assunta, oltre che dagli Avvocati della Rota Romana che abbiano la laurea in giurisprudenza civile e provata competenza in materia di diritto del lavoro, anche dagli iscritti allo speciale Albo istituito con la presente normativa. L'Albo degli avvocati è tenuto dal Collegio di conciliazione e arbitrato sotto la vigilanza del Presidente dell'ULSA».

⁴² Cfr. *Dignitas connubii*, art. 112 §1.

§ 5 delle presenti norme. Il patrocinio delle cause trattate avanti il tribunale è riservato agli iscritti nell'elenco, nonché agli avvocati rotali». Resta tuttavia possibile, in base allo stesso articolo delle *Norme*, che «Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in elenchi di altri tribunali e se approvati, in singoli casi, dal Vescovo moderatore del tribunale». Infine, solo gli avvocati rotali e quelli della Curia Romana e della Santa Sede sono tenuti ad emettere un giuramento per l'esercizio della professione.

L'Istruzione *Dignitas Connubii* prevede, poi, una specifica ipotesi di incompatibilità stabilendo che gli avvocati, nello stesso tribunale in cui operano o presso altro tribunale collegato per ragione di appello, non possano svolgere né direttamente né per interposta persona la funzione di giudice, difensore del vincolo, promotore di giustizia⁴³, come pure il can. 1447 del Codice di diritto canonico stabilisce che: «Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non può in seguito validamente definire la stessa causa in altra istanza come giudice o svolgere in essa la funzione di assessore».

Da quanto emerso, quando si tratta dell'avvocato in foro canonico, quindi, ci si riferisce ad una figura composita, che può operare, in base alla qualificazione ulteriore conseguita, a specifiche iscrizioni, nomine o in risposta a specifiche esigenze difensive, come: avvocato della Santa Sede, avvocato della Curia Romana, avvocato della Rota Romana, avvocato abilitato al patrocinio presso i tribunali ecclesiastici di primo e secondo grado, avvocato approvato *ad casum* se iscritto in elenchi di tribunale diverso da quello presso cui intende patrocinare una causa, patrono stabile stipendiato dal tribunale. Inoltre, quanto a peculiari condizioni delle parti in causa, si potrà diversamente caratterizzare il patrocinio prestato dall'avvocato come:

⁴³ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 36.

patrocinio di fiducia⁴⁴, patrocinio gratuito⁴⁵, patrocinio d'ufficio *stricto sensu*⁴⁶ o patrocinio comune⁴⁷. Infine, mentre nel giudizio penale⁴⁸ o in un giudizio contenzioso che tratti di

⁴⁴ Cfr. DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Responsio*, 2 marzo 2017, in www.delegumtextibus.va: «In relazione con la Sua domanda circa la vigenza dopo il Rescritto del 7 dicembre 2015 di quanto previsto nel can. 1481 §1 CIC (cfr. can. 1139 § 1 CCEO) circa la libertà delle parti processuali di scegliere propri avvocati o procuratori, questo Pontificio Consiglio è in situazione di notificare di quanto segue. È diritto di ogni fedele la libera scelta del proprio avvocato e patrono di fiducia nei processi canonici, come sancito dai sopracitati canoni e tenendo conto delle restanti norme della Chiesa, non essendo condivisibile alcuna interpretazione del menzionato Rescritto del Santo Padre contraria a tale diritto. Di conseguenza, eventuali prassi che contraddicessero queste libertà e che fossero state introdotte in qualche sede vanno necessariamente modificate». Cfr. R. SANTORO, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ed esercizio del diritto di difesa presso il Tribunale della Rota Romana: brevi riflessioni a margine dell'interpellanza parlamentare dell'on. Renato Brunetta*, in *Diritto e religioni*, 1, 2017, pp. 637-641.

⁴⁵ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 112 § 2: «Gli avvocati iscritti nell'albo sono tenuti, per incarico del Vicario giudiziale, a prestare il gratuito patrocinio a coloro cui il tribunale abbia concesso questo beneficio (cf. art. 307)»; art. 105 §3: «Se è concesso il gratuito patrocinio, la nomina del procuratore e dell'avvocato è di competenza dello stesso presidente»; art. 307 § 1: «Se il presidente ritiene che il gratuito patrocinio debba essere concesso, deve chiedere al Vicario giudiziale di designare un avvocato per la difesa d'ufficio. § 2. L'avvocato designato *ex officio* non può rifiutare l'incarico se non per un motivo approvato dal presidente. § 3. Se l'avvocato non adempie il suo incarico con la debita diligenza, il presidente ne solleciti l'adempimento, sia d'ufficio che su istanza della parte o del difensore del vincolo, nonché, se è intervenuto nel giudizio, del promotore di giustizia»; G. LAGOMARSINO, *Le spese giudiziarie e il gratuito patrocinio (artt. 302-308)*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione Dignitas connubii*, Parte terza, Città del Vaticano, 2008, pp. 787-800.

⁴⁶ Cfr. can. 148 §1; *Dignitas connubii*, art. 101 §2: «Se a giudizio del presidente la presenza di un procuratore o di un avvocato è necessaria, e la parte non provvede entro il termine stabilito, lo stesso presidente, secondo quanto il caso richiede, li nomina ed essi manterranno il loro ufficio fino a quando la parte non ne abbia costituiti altri».

⁴⁷ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 102: «Se entrambi i coniugi chiedono che il loro matrimonio sia dichiarato nullo, essi possono costituirsi un procuratore o un avvocato comune».

⁴⁸ Cfr. can. 1481§2; DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 2.0., 5 giugno 2022, in www.vatican.va: all'esito di una indagine previa, utile alla raccolta di dati utili ad approfondire una *notitia de delicto* ed accreditata la verisimiglianza, ossia il *fumus delicti*, il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verosimile un'accusa, è possibile seguire una delle procedure penali previste: il processo penale giudiziale, il processo penale extragiudiziale o la procedura riservata ai casi gravissimi che si conclude con una decisione diretta del Sommo Pontefice. La fase dell'indagine previa non prevede ad oggi per l'indagato l'assistenza obbligatoria di un avvocato, tenuto conto che nell'impostazione del Codice, l'indagato neppure potrebbe venire a conoscenza dell'indagine previa in corso sul suo conto. Qualora, poi, si decidesse nel corso dell'indagine previa di ascoltare la persona indagata, trattandosi di una fase precedente al giudizio, si precisa che non sia obbligatorio provvedere a nominare un avvocato d'ufficio, ma solo se essa lo ritiene opportuno potrà avvalersi dell'assistenza di un patrono. Così le garanzie di assistenza del patrono di parte o di ufficio proprie del processo giudiziale non si rinvergono con la stessa chiarezza e certezza ancora oggi nel caso in cui si proceda per via extragiudiziale, forma procedurale penale che riduce le formalità previste nel processo giudiziale, senza per questo eliminare le garanzie processuali che sono previste dal giusto processo. Le *Norme* sui delitti riservati sui cd. delitti più gravi del 7 dicembre 2021 (cfr. art. 20 § 7), esplicitamente prevedono che, per il caso di un processo extragiudiziale in materia riservata al Dicastero per la Dottrina della Fede (delitti contro la fede, delitti più gravi commessi contro i costumi, tra cui delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, delitti nella celebrazione dei sacramenti), l'accusato venga assistito da un avvocato e/o procuratore, da lui scelto o – se egli non lo faccia – nominato d'ufficio. Il nominativo dell'avvocato e/o procuratore deve essere fornito all'Ordinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato autentico secondo il can. 1484 § 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dalla normativa canonica. In tutte le altre ipotesi di reato quando si decida di procedere per via extragiudiziale, pur stante il riferimento del can. 1342§ 1, rinnovato in seguito alla riforma del

minori⁴⁹, ci si dovrà sempre avvalere dell'assistenza di un avvocato, costituito dall'imputato o dalla parte o assegnato dal giudice d'ufficio, nelle cause di nullità del matrimonio, in via eccezionale rispetto alle altre cause sul bene pubblico, le parti sono libere di costituirsi o meno un avvocato e un procuratore, potendo anche agire e rispondere personalmente in giudizio, sempreché il giudice non ritenga comunque necessaria l'assistenza di un professionista⁵⁰. La norma nasceva dalla considerazione pratica che la previsione di un obbligo di patrocinio avrebbe potuto comportare detrimento al bene dei fedeli vista la scarsità di avvocati specializzati in diritto canonico in numerose parti del mondo, questione invero ancora non risolta e che ha spinto a riflettere sulla possibilità di ammettere al patrocinio anche in presenza di minori competenze formative attestate da titoli non accademici⁵¹. Solo relativamente alla parte attrice, si deve precisare che presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana si esige sempre l'assistenza di un patrono, garantendosi, tuttavia, per tutti il gratuito patrocinio⁵²; invece, presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, entrambe le parti possono stare in giudizio solo mediante un patrono⁵³.

Di conseguenza, pur non essendo obbligatoria la partecipazione dell'avvocato nelle cause di nullità del matrimonio, essa è da ritenersi comunque funzionale al retto svolgimento della dinamica processuale, alla giusta comprensione istituzionale, alla migliore realizzazione del contraddittorio⁵⁴ e alla tutela dei diritti della parte⁵⁵, tenuto anche conto delle garanzie difensive legate alla presenza di un avvocato, titolare di facoltà processuali non riconosciute

Libro VI del CIC del 2021, alla necessità di osservare il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nell'animo di chi emette il decreto, la norma novellata non fa comunque riferimento esplicito all'assistenza obbligatoria dell'avvocato. È il *Sussidio applicativo* del Libro VI del Codice di diritto canonico "*Le sanzioni penali nella Chiesa*" predisposto dal Dicastero per i Testi Legislativi nel 2023 che interpreta il richiamo del can. 1342 nel senso di ritenere che, quando l'accusato sia citato in un ordine di comparizione, andrà sempre informarlo che, se lo desidera, potrà comparire assistito da un avvocato di fiducia da lui scelto, aggiungendo che in ogni caso, nell'udienza di contestazione dell'accusa, gli verrà chiesto di nominarlo al fine di preparare la sua difesa e, se non lo fa, sarà nominato un avvocato d'ufficio, estendendo, con un'interpretazione che si ritiene invero corretta e garantista, l'obbligo del patrocinio previsto nel caso del processo giudiziale penale. Interpretazione che ci si augura venga seguita ogniqualvolta si debba ancora procedere per la via extragiudiziale.

⁴⁹ Cfr. can. 1481§3.

⁵⁰ Cfr. can. 1481 §1; *Dignitas connubii*, art. 101 §2.

⁵¹ La riforma degli studi di diritto canonico del 2018 è stata motivata anche nel seguente modo: «Per rispondere all'urgente necessità di avere un numero maggiore di chierici, laici e religiosi ben formati in Diritto Canonico, anche non (ancora) in possesso di un grado di Licenza o Dottorato, che siano in grado di sopperire alla scarsità di personale competente in tantissime diocesi del mondo, si propongono alcuni possibili percorsi formativi» (n. 3). Cfr. anche art. 28.

⁵² Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Decreto del Decano sulla gratuità delle procedure e del diritto del fedele di chiedere il gratuito patrocinio*, 25 febbraio 2017, cit. Per prassi della Rota Romana il patrono "gratuito" può essere anche richiesto o indicato nominativamente dalla parte, salva la decisione finale del Decano della Rota Romana.

⁵³ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lex propria*, Testo aggiornato secondo la Lettera Apostolica in forma di motu proprio *Munus Tribunalis*, 28 febbraio 2024, in www.vatican.va, art. 16 §1.

⁵⁴ Cfr. S. GHERRO (a cura di), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, Padova, 2003.

⁵⁵ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 104 §1.

alle parti⁵⁶. In questo senso l'art. 101 §1 dell'Istruzione *Dignitas Connubii* ha precisato, in ottica di valorizzazione ulteriore del patrocinio forense e di un'efficace tutela dei diritti processuali, che: «Fatto salvo il diritto delle parti di difendersi personalmente, al tribunale è fatto obbligo di curare che entrambi i coniugi - parte attrice e parte convenuta - possano provvedere alla tutela dei loro diritti con l'aiuto di una persona competente, soprattutto nelle cause che presentano peculiari difficoltà».

Il rapporto tra l'avvocato e la parte assistita si definisce normalmente nell'incarico, o mandato. A norma del can. 1484 §1 e dell'art. 106 §1 dell'Istruzione *Dignitas connubii*, il patrono, prima di assumere l'incarico, deve depositare presso il tribunale un mandato autentico, conferitogli da persone dotate di capacità processuale; il mandato dovrà essere specifico *ad litem*, non essendo sufficiente la cd. procura generale, tanto che il difetto del mandato determina, ex can. 1620 n. 6, la nullità insanabile della sentenza. Tale mandato poggia sul principio della fedeltà/fiducia⁵⁷ che è esplicitato anche dalla norma che stabilisce che ci si possa costituire un solo procuratore ed a questi non sia consentito farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressa facoltà⁵⁸. Il rapporto tra parte assistita e avvocato, secondo la normativa canonica può cessare, e con questo il mandato, per fine dell'istanza, rimozione giudiziaria *ex officio* o ricusazione dall'altra parte, revoca del mandato fatta dal mandante⁵⁹, morte del mandante o del mandatario. Circa la rinuncia dell'avvocato, sui patroni graverebbe

⁵⁶ Ad esempio: avere comunicazione di prove acquisite *sub secreto* nel corso dell'istruttoria; presenziare all'esame delle parti, dei testi e dei periti (fa eccezione l'istruttoria del *processu brevior* ex art. 18 §1 RP) e formulare domande; prendere visione degli atti giudiziari benché non ancora pubblicati, prendere visione di quegli atti che il giudice ritiene, per evitare gravissimi pericoli, di non rendere noti; ricevere una copia degli atti dopo la pubblicazione.

⁵⁷ Nell'adempire fedelmente ai propri doveri verso il cliente, l'avvocato deve curare di informare sempre il cliente sullo stato del processo, sulla sua prevedibile durata, sugli oneri, della possibilità di avvalersi del patrocinio gratuito. L'ordinamento canonico pone in capo ai patroni l'obbligo grave di non divulgare copie totali o parziali degli atti alle parti, sebbene è necessario che comunque il patrono, ammesso a partecipare agli interrogatori dei testi e dei periti, informi la parte assistita sull'evoluzione di queste sessioni. Un dovere peculiare informativo emerge allorquando nel corso del processo le prove confutino la ricostruzione del proprio assistito per comprendere quale strategia utilizzare per commisurare ricerca della verità ed interesse della parte.

⁵⁸ Cfr. CIC, can. 1482 §1; *Dignitas connubii*, art. 103 §2.

⁵⁹ In dimensione comparativa, l'art. 68 del Codice deontologico degli avvocati italiani, riguarda il tema di assunzione di incarichi contro una parte già assistita. Questo articolo stabilisce nei primi 4 commi le condizioni che limitano la possibilità per l'avvocato di assumere tale incarico (sia trascorso un biennio dalla cessazione del rapporto professionale, l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza, divieto assoluto in caso di precedente assistenza congiunta di coniugi o conviventi in controversie familiari). Una prima questione è relativa alla probabile impossibilità per un avvocato, dopo aver assistito un coniuge in un procedimento di separazione o divorzio, di assumere la difesa dell'altro in un procedimento canonico, e viceversa, e ciò a prescindere dal tempo trascorso tra un giudizio e l'altro, ma in ragione della non estraneità tra i fatti posti alla base dei giudizi. Un'altra questione è tutta canonica nella specifica ipotesi della revoca del mandato di una delle due parti, nell'ipotesi di libello congiunto. Come deve comportarsi l'avvocato canonista a cui venga revocato il mandato solo da una delle parti? Può proseguire l'incarico difendendo solo l'altro coniuge del quale conserva il mandato o deve comunque rinunciare alla causa? Si ritiene che l'avvocato *in utroque foro* dovrebbe rifarsi alle norme di cui al citato art. 68 e quindi rinunciare al mandato anche nei confronti dell'altra parte che non gli abbia formalmente revocato l'incarico.

un divieto generale di remissione durante la pendenza della causa, a meno che non sia stato dato un mandato speciale⁶⁰, e senza un giusto motivo⁶¹, evidenziandosi la *ratio* di tutelare, innanzitutto, la parte, per evitare che essa si trovi ingiustificatamente abbandonata in corso di causa⁶². Circa i rapporti con il cliente, un tema da sempre “caldo” è quello relativo ai compensi, che, presupposti alcuni principi fondamentali⁶³, prevede, ad esempio per quanti esercitano la professione forense canonica in Italia⁶⁴, la individuazione di compensi stabiliti entro un minimo ed un massimo tabellare approvato dall’autorità ecclesiastica⁶⁵. Alle stesse

⁶⁰ Cfr. CIC, can. 1485.

⁶¹ Il giusto motivo che può determinare la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato, comunque senza dolo o frode e senza pregiudizio dell’assistito, può consistere certamente nel venir meno del rapporto di fiducia, salvo pregiudizio al segreto professionale che incombe sullo stesso avvocato. Invero più recentemente si è mostrato ancora interesse alla questione in relazione alle norme della Conferenza Episcopale Italiana circa il Regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici in Italia, stabilendosi che i patroni stabili, possano «rinunciare in corso di causa all’incarico assunto, se legittimamente impedito o se si ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo», aprendosi una riflessione sulla possibilità della rinuncia “in scienza e coscienza” anche da parte degli avvocati di fiducia.

⁶² Poca rilevanza è, invece, attribuita ai rapporti di colleganza. Il libero dispiegarsi dell’attività professionale trova nella corretta e riservata interlocuzione tra colleghi una delle sue caratteristiche più tipiche e sicuramente degna di esser mantenuta e salvaguardata proprio per la più efficace tutela delle parti assistite. Tale caratteristica impone, facendo tesoro, ad esempio, dei principi deontologici codificati in sede statale italiana, che l’avvocato che intenda promuovere un giudizio contro un collega, debba dargli preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare; che non vengano registrate conversazioni telefoniche con colleghi o riportati contenuti di colloqui riservati negli atti. A ciò si aggiunga la necessità che l’avvocato eviti di esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. Diverso appare, invece, il discorso relativamente alla prescrizione di cui all’art. 41 del Codice deontologico italiano in base al quale l’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega, come pure che l’avvocato possa avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore e con il consenso di questi. Infatti, come è stato notato, si tratta di: «[...] una misura prudente, ma non escluderei che, in ambito canonico, in certi casi, forse eccezionali, per il contatto diretto con l’altra parte, pur assistita da patrono, sia sufficiente l’informazione senza la necessità del consenso; tra l’altro, la frequenza dei casi in cui la parte convenuta non ritiene di dover essere assistita da un legale, o prima ancora che decida di farlo nella risposta di citazione, credo che non sia fuori dalla deontologia strettamente canonica che l’avvocato dell’attore avverta il futuro convenuto dell’eventuale processo, lo informi lealmente dei suoi diritti se questo si dovesse iniziare (tra cui il diritto di farsi assistere da un patrono) e, se condivide con l’attore l’obiettivo, possa fornire dati utili per integrare nel libello la relativa versione dei fatti» (M.J. ARROBA CONDE, *Principi di deontologia forense*, in AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006, p. 14) o decidere di accedere all’ipotesi di conferire mandato allo stesso patrono mediante la presentazione di un libello congiunto o acconsentire al *processus brevior*. Un ultimo riferimento in ambito canonico emerge dal can. 1482 §3 nonché dall’art. 103 §4 *Dignitas Connubii* secondo cui è possibile costituire più avvocati allo stesso tempo, così che questi siano chiamati non solo a collaborare nell’interesse del cliente, ma altresì sono tenuti al rispetto e alla lealtà dovuti tra soggetti che svolgono la stessa delicata funzione.

⁶³ Divieto di *emptio litis* (can. 1488 §1), di *pactum de quota litis* (can. 1488 §1) e di pattuizione di onorari esagerati o eccessivi (can. 1488 §1; già il Codice del 1917 al can. 1665 comminava sanzioni per il professionista che stabilisse e ricevesse per la causa un prezzo superiore a quanto ritenuto equo).

⁶⁴ Cfr. M. RIVELLA, *Le Norme della Conferenza Episcopale Italiana sul regime amministrativo e le attività di patrocinio dei Tribunali Regionali*, in G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, Città del Vaticano, 2012, pp. 395- 407.

⁶⁵ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, 3 dicembre 2019, in www.chiesacattolica.it, in attuazione di quanto stabilito nell’articolo 9 § 1 delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*. Si conferma che gli onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale, concordati tra i patroni e i propri assistiti, sono indicati in

determinazioni in Italia sono tenuti gli avvocati rotali, in quanto, a norma dell'art. 49 delle *Norme* rotali, non devono essere ammessi compensi diversi da quelli approvati⁶⁶. Il tema relativo ai costi delle cause di nullità matrimoniale è stato particolarmente acceso in questi ultimi anni, come anche la giusta comprensione di quanto è stato affermato e scritto, a tutti i livelli, sul tema della gratuità dei processi canonici che, se può riguardare le strutture giudiziarie ed i costi ivi previsti, ad esempio, per l'avvio di una causa di nullità, non può investire gli avvocati del foro canonico ed il loro lavoro⁶⁷, per il quale è da riconoscere una "giusta mercede".

Pur non esistendo un "*Codice deontologico*"⁶⁸ formale dell'avvocato canonista, la normativa canonica, come ricostruito e come si preciserà ancora, presenta chiari principi di riferimento

un preventivo sottoscritto anche dalla parte (o dalle parti se concordi), secondo modelli adottati da ciascun tribunale. Inoltre, per il processo più breve, l'agevole individuazione di argomenti particolarmente evidenti che rendono manifesta la nullità (cfr can. 1683) può costituire un criterio per l'ordinaria applicazione della metà degli importi delle tariffe stabilite. Infine, si specifica che i compensi sono comprensivi delle spese generali; rimangono esclusi gli eventuali oneri previdenziali e fiscali, nonché le spese vive, se previamente concordate e documentate, e quelle ammesse ai sensi dell'art. 7 § 4 delle *Norme* (§ 4. Alla conclusione della fase istruttoria, il patrono potrà presentare una distinta degli ulteriori oneri sostenuti al Preside del Collegio giudicante, il quale, se la riterrà congrua, aggiornerà la determinazione emessa sulla base del preventivo. Tale aggiornamento definisce la somma che il patrono richiederà alla parte a titolo di compenso definitivo).

⁶⁶ A differenza dell'onorario previsto *coram* Rota: Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Delibera del Collegio Rotale*, 14 ottobre 2011, in www.rotaromana.va. La pattuizione di emolumenti immodici ha come conseguenza la nullità del patto, l'ammenda, la sospensione dall'ufficio e, in caso di recidiva, la radiazione dall'albo.

⁶⁷ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *La giusta mercede dell'avvocato ecclesiastico*, cit., *passim*.

⁶⁸ Cfr. P. PALUMBO, *La deontologia forense: norme civili e principi canonici a confronto*, in ID. (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, Torino, 2016, pp. 27-72. L'assenza attuale dello strumento del Codice deontologico in ambito canonico, sostenuto anche dall'evoluzione storica del tema, non deve però far ritenere che la carenza di una normativa organica determini un "vuoto normativo" o l'impossibilità di esercitare la potestà sanzionatoria. L'unico luogo normativo universale dell'ordinamento canonico che contiene il riferimento alla parola "deontologia" riferita agli avvocati, sebbene usata con una formula generica e provvisoria, è l'art. 4 del m.p. *Iusti Iudicis* del 28 giugno 1988, mentre l'*Ordinatio* attuativa del m.p. (23 luglio 1990) afferma la necessità per i professionisti forensi di «osservare le norme etiche del proprio ufficio». Tuttavia il Codice di diritto canonico del 1983, come già era stato per il Codice del 1917, contiene diverse norme in tema di deontologia, integrate da quelle della Istruzione *Dignitas Connubii* in tema di processo matrimoniale ed alle quali si aggiungono, sempre a livello normativo, i richiami previsti nel m.p. *Iusti Iudicis* e nella relativa *Ordinatio*, nelle *Normae* del Tribunale della Rota Romana, nella *Lex Propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* e, per l'Italia, nell'art. 57 del Decreto Generale sul matrimonio canonico della CEI. Inoltre, tra le fonti della deontologia forense canonica si devono annoverare anche la giurisprudenza disciplinare della Segnatura Apostolica e della Rota Romana, sebbene poco note, come anche i Regolamenti di alcuni Tribunali ecclesiastici che fanno esplicito riferimento al tema della deontologia professionale. Non si può non fare riferimento anche al magistero ecclesiastico più recente, sviluppatosi soprattutto in seno agli incontri annuali dei Pontefici con gli operatori del Tribunale della Rota Romana e che, in questi anni, si è soffermato su alcuni fondamentali principi deontologici. Ricorda, da ultimo, LEONE XIV, *Discorso ai partecipanti al Corso di Formazione giuridico-pastorale della Rota Romana*, 21 novembre 2025, in www.vatican.va: «La deontologia forense, incentrata sulla verità di ciò che è giusto, deve ispirare tutti gli operatori del diritto, ciascuno nel proprio ruolo, a partecipare in quell'opera di giustizia e di vera pace alla quale è finalizzato il processo».

per la professione forense e, inoltre, stigmatizza - in funzione promozionale⁶⁹ e preservativa della professione forense e qualificante la peculiare responsabilità dell'avvocato⁷⁰ - alcuni comportamenti che integrano abusi o delitti dell'avvocato - oggetto di specifiche limitazioni, proibizioni o sanzioni e non escluso l'obbligo di riparare il danno arrecato⁷¹ -, condotte che contraddicono il senso, la natura della professione ed il fondamentale dovere di fedeltà e su cui primariamente è chiamato a vigilare il vescovo moderatore del tribunale⁷². Questi comportamenti "sanzionabili", previsti e desumibili dalla normativa canonica e da fondante dottrina⁷³ sono, in sintesi: introdurre cause ingiuste o prive di fondamento⁷⁴; rinunciare al mandato senza giusto motivo durante la pendenza della causa⁷⁵; trarre dalla propria parte la lite con denaro⁷⁶, pattuire un emolumento eccessivo⁷⁷, pretendere una parte della cosa che è

⁶⁹ Come ricorda Calamandrei, l'avvocato è il professionista: «utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni». Perciò il buon avvocato, ma sarebbe preferibile dire l'avvocato e basta, deve essere soprattutto una coscienza che «nella interpretazione del diritto sappia portare una probità, una dritture, un carattere superiore ad ogni furberia, ad ogni interesse meramente pecuniario; il diritto, infatti, non è tutto nelle formulette dei codici, ma la sua forza più pura attinge da quell'austero sentimento del giusto, che dovrebbe essere per l'avvocato inseparabile vademecum professionale» (P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati*, Firenze, La voce, 1921, p. 94).

⁷⁰ Cfr. G. MIOLI, *Per un codice deontologico forense canonico: sono maturi i tempi?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 23, 2010, p. 37: «mentre nell'ordinamento statale la deontologia degli avvocati è dettata a tutela della dignità e del prestigio della professione nonché dei terzi che ricorrono all'opera del professionista, nell'ordinamento canonico essa va prioritariamente letta nell'ottica di un richiamo degli avvocati alla responsabilità socio-ecclesiale della loro funzione».

⁷¹ Cfr. CIC, can. 1454; l'art. 111 §3 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, specifica, conformemente alle norme generali del Codice di diritto canonico, che chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato.

⁷² Cfr. *Dignitas connubii*, art. 308: «Il Vescovo Moderatore vigili affinché i fedeli non siano trattenuti dall'adire i tribunali per il comportamento degli addetti ad essi e per le eccessive spese, con grave danno delle anime, la cui salvezza deve sempre essere, nella Chiesa, la legge suprema».

⁷³ Cfr. A. M. DE' LIGUORI, *Degli obblighi de' giudici, avvocati, accusatori e rei*, a cura di N. Fasullo, Palermo, 1999. I dodici comandamenti dell'avvocato di sant'Alfonso rappresentano non solo il primo esempio di un "codice" deontologico, ma racchiudono già i valori che orientano l'attività forense e che compaiono nell'odierna deontologia. La prima regola del dodecalogo stabilisce che non bisogna mai accettare cause ingiuste perché sono perniciose per la coscienza e per il decoro; il secondo proibisce l'utilizzo di mezzi illeciti e ingiusti nella difesa di una causa; il terzo stabilisce che non si deve aggravare il cliente di spese indecorose altrimenti si determina per l'avvocato un obbligo di restituzione; il quarto canone impone l'obbligo di trattare le cause dei clienti con quell'impegno con il quale si trattano le cause proprie; il quinto canone richiede lo studio dei processi per dedurre gli argomenti validi alla difesa della causa; il sesto canone impone agli avvocati di evitare dilazioni e trascuratezze nella trattazione delle cause, pena il risarcimento dei danni; il settimo canone invita l'avvocato a chiedere aiuto a Dio nella difesa, perché Dio è il primo protettore della giustizia; l'ottavo canone avverte che non è lodevole l'avvocato che accetta molte cause superiori ai suoi talenti, alle sue forze e al suo tempo che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa; il nono canone richiede che gli avvocati custodiscano sempre la giustizia e l'onestà; il decimo canone pone il principio che se l'avvocato perde una causa per sua negligenza si obbliga a risarcire i danni al suo cliente; l'undicesimo canone impone all'avvocato, nell'esercizio della sua attività difensiva, di essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato e, infine, il dodicesimo canone ricorda che i requisiti dell'avvocato sono la scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà e la giustizia. Cfr. altresì A. JULLIEN, *Juges et avocats des Tribunaux de l'Église*, Roma, 1970.

⁷⁴ Cfr. CIC, can. 1649 §1, 4°.

⁷⁵ Cfr. CIC, can. 1485.

⁷⁶ Cfr. CIC, can. 1488 §1.

⁷⁷ *Ibidem*

oggetto del litigio⁷⁸, sottrarre ai tribunali competenti le cause perché siano definite da altri più favorevolmente⁷⁹, venir meno all'ufficio a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo⁸⁰; dare al giudice informazioni, che rimangano fuori dagli atti di causa⁸¹; proporre azioni dilatorie, ad esempio, presentare con leggerezza questioni incidentali⁸²; essere impari al proprio ufficio per imperizia, perdita della buona fama, negligenza od abusi⁸³; far perire colpevolmente l'istanza⁸⁴, non esibire in tempo utile le difese⁸⁵, mancare gravemente al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale⁸⁶; non rispettare il segreto d'ufficio⁸⁷; subornare i testimoni⁸⁸; comunicare le domande degli interrogatori previamente ai testimoni⁸⁹.

Di conseguenza, il can. 1487 sancisce che: «Sia il procuratore sia l'avvocato possono essere rimossi dal giudice d'ufficio o ad istanza della parte con l'emanazione di un decreto, ciò

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Cfr. CIC, can. 1488 §2. 2

⁸⁰ Cfr. CIC, can. 1489.

⁸¹ Cfr. CIC, can. 1604 §1; *Dignitas connubii*, art. 241.

⁸² Cfr. *Dignitas connubii*, art. 218.

⁸³ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 111§ 2. In questo senso rileva anche assumere modalità difensive fortemente ostruzionistiche: «Il Diritto alla difesa di ciascuna parte nel giudizio, cioè non soltanto della parte convenuta ma anche della parte attrice, deve ovviamente essere esercitato secondo le giuste disposizioni della legge positiva il cui compito è, non di togliere l'esercizio del diritto alla difesa, ma di regolarlo in modo che non possa degenerare in abuso od ostruzionismo, e di garantire nello stesso tempo la concreta possibilità di esercitarlo. La fedele osservanza della normativa positiva al riguardo costituisce, perciò, un grave obbligo per gli operatori della giustizia nella Chiesa» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26 gennaio 1989, in www.vatican.va). Ed ancora il pontefice ricordava che nel processo di nullità del matrimonio: «Mai, tuttavia, dovrà dimenticarsi che si tratta di un *bene indisponibile* e che finalità suprema è l'accertamento di una *verità oggettiva*, che tocca anche il bene pubblico. In questa prospettiva, atti processuali quali la proposizione di certe «questioni incidentali», o comportamenti moratori, estranei, ininfluenti o che addirittura impediscono il raggiungimento di detto fine, non possono essere ammessi nel giudizio canonico» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22 gennaio 1996, in www.vatican.va).

⁸⁴ Cfr. CIC, can. 1521.

⁸⁵ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 245.

⁸⁶ Cfr. CIC, can. 1470 §2; *Dignitas connubii*, art. 87.

⁸⁷ L'ordinamento canonico pone grande attenzione al tema della segretezza e così nell'art. 104 dell'Istruzione *Dignitas connubii* si stabilisce che l'avvocato e il procuratore in forza del loro incarico sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio (professionale), pure esimendosi gli avvocati, chiamati a testimoniare in una causa in cui non agiscono come patroni, dall'obbligo di rispondere alle domande che possano intaccare il segreto (can. 1548 §2), così si stabilisce che i patroni non possono deporre nelle cause in cui intervengono in quanto tali (can. 1550 §2). La importanza del segreto prevale, in ambito canonico, anche nei confronti dei doveri di informazione verso i clienti, essendo prevista la possibilità di imporre ai patroni il giuramento *de secreto servando* verso i loro clienti (can. 1455 §3 – art. 73 DC), sebbene «tale segretezza, motivata per proteggere la buona fama di terzi o per evitare scandali o altre situazioni sconvenienti, non potrà comunque [...] intaccare il diritto di difesa delle parti, essendo risaputo che le tematiche dei processi sono abitualmente poco edificanti e spiacevoli: maggiore scandalo e danno sarebbe condannare un innocente, o emettere una sentenza sulla validità del matrimonio non veritiera, per aver nascosto una prova con la finalità di non scandalizzare la parte o per evitare un danno ai terzi» (J. LLOBELL, *I patroni stabili ed i diritti e doveri degli avvocati*, in *Ius Ecclesiae*, 13, 2001, p. 71).

⁸⁸ Cfr. G. P. MONTINI, «*In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere*» (art. 124, 1° Pastor Bonus). *Un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia*, in J. E. VILLA AVILA, C. GNAZI (a cura di), *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Città del Vaticano, 2008, p. 35 ss.

⁸⁹ Cfr. CIC, can. 1565 § 2; *Dignitas connubii*, art. 170 §2.

tuttavia per una causa grave»⁹⁰, così come l'omologo art. 109 dell'Istruzione *Dignitas Connubii* precisa: «Sia il procuratore che l'avvocato possono essere rimossi dal presidente con decreto motivato, sia d'ufficio che su richiesta delle parti, ma solo per grave motivo», specificando il giudice che emette il decreto e la necessità della motivazione⁹¹.

Oltre alle ricordate ipotesi di cui ai cann. 1488 e 1489, possono configurarsi nell'azione dell'avvocato, nelle forme ricordate, ma non solo, condotte delittuose, quali la corruzione anche solo tentata⁹², l'abuso d'ufficio o l'omissione di atti di ufficio⁹³, la produzione di documenti falsi⁹⁴ e, comunque, stando il can. 1470 §2: «Il giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche sospendere dall'esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati e procuratori», sempre salvo l'obbligo di riparare il danno.

In ambito canonico, dall'analisi complessiva delle norme ricordate, emerge che le sanzioni tipizzate siano: congrue pene, ammonizione, sospensione, revoca dell'approvazione all'esercizio dell'attività nel Tribunale, radiazione dall'albo, rimozione d'ufficio o a istanza di parte per causa grave, così da rilevarsi anche una diversa natura delle possibili censure: penali⁹⁵, disciplinari e, anche cumulativamente, risarcitorie⁹⁶. Se a venire meno siano i requisiti per l'esercizio della professione o vi siano negligenze o abusi, la decisione disciplinare, investendo in generale⁹⁷ l'esercizio dell'attività professionale, è data nella forma del decreto,

⁹⁰ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 111. Cfr. G. P. MONTINI, *Il giudice può respingere l'avvocato e il procuratore (can. 1487)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 19, 2006, pp. 395-417.

⁹¹ L'atto presidenziale è impugnabile dinanzi al Collegio o al Tribunale di appello.

⁹² Cfr. CIC, can. 1377 §1.

⁹³ Cfr. CIC, can. 1378.

⁹⁴ Cfr. CIC, can. 1391.

⁹⁵ In questo caso, il procedimento ex cann. 1717-1731 CIC deve salvaguardare pienamente il diritto di difesa, sia che si proceda per via giudiziale, sia per via amministrativa.

⁹⁶ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 111 §3.

⁹⁷ Cfr. d'altra parte CIC, can. 1487.

per iscritto e motivato, dal vescovo moderatore del tribunale⁹⁸, autorità nativa e naturalmente competente in ambito disciplinare⁹⁹.

2. Cooperatori della verità nella dinamica processuale: il ruolo dell'avvocato nella fase pregiudiziale

Come precisato, l'obiettivo di un processo di nullità del matrimonio è l'accertamento della verità oggettiva nella carità¹⁰⁰ circa un determinato vincolo matrimoniale, o quanto alla sua nullità o quanto alla sua validità. Trattasi di uno scopo per il quale collaborano e contribuiscono¹⁰¹, in modo dialogico e dialettico e nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e del contributo specifico individuale, tutti quanti sono coinvolti nel processo canonico (parti, giudici, difensore del vincolo, promotore di giustizia, testimoni, periti, e non ultimi gli avvocati).

⁹⁸ Per gli avvocati rotali tale potere disciplinare spetta al Collegio rotale (Cfr. art. 49 §3 *Normae* della Rota Romana) salva la possibilità del Collegio di rimettere la questione al Tribunale della Segnatura Apostolica (Cfr. art. 22 *Normae* della Rota Romana), ma non è esclusa la competenza concorrente della Segnatura Apostolica, specialmente quando gli avvocati rotali abbiano commesso abusi nell'esercizio del loro incarico nei tribunali diocesani e interdiocesani e per i quali non si richieda l'espulsione dal catalogo rotale (artt. 22 e 49 § 3 delle *Normae* della Rota Romana). Una conferma della competenza ordinaria della Segnatura Apostolica sugli avvocati della Rota si rinviene nell'art. 105 § 2 della *Dignitas connubii*, secondo cui «coloro che abbiano ottenuto il diploma di Avvocato rotale non necessitano [dell'approvazione del Vescovo Moderatore, il quale] può, per una ragione grave, vietare loro di esercitare il patrocinio nel proprio tribunale; in questo caso è ammesso il ricorso alla Segnatura Apostolica». La competenza della Segnatura Apostolica potrà essere concorrente con quella del Segretario di Stato per il caso specifico degli avvocati della Santa Sede, mentre è propria sugli avvocati della Curia Romana. Di conseguenza, proprio in ragione del ruolo proprio del Tribunale della Segnatura Apostolica di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e peculiarmente di «*in ministros, advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere*» (Cfr. art. 198 *Praedicate Evangelium*) non è infrequente il ricorso diretto a questo Tribunale.

⁹⁹ L'art. 113 della *Lex propria* del Tribunale della Segnatura Apostolica afferma che, se si devono assumere misure contro ministri di qualche tribunale, contro avvocati o procuratori, il Prefetto del Supremo Tribunale normalmente invita il Moderatore del tribunale locale *ut de re videat, et, si opus sit, provideat et dein referat*.

¹⁰⁰ Cfr. LEONE XIV, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26 gennaio 2026, in www.vatican.va: «Nella cornice della verità nella carità si potrebbero inquadrare tutti gli aspetti dei processi canonici. Anzitutto, l'agire dei vari protagonisti del processo dev'essere interamente improntato dal desiderio fattivo di contribuire a far luce sulla sentenza giusta cui pervenire, con una rigorosa onestà intellettuale, una competenza tecnica e una coscienza retta. La tensione permanente di tutti verso la verità è ciò che rende profondamente armonico l'insieme dell'attività dei tribunali, seguendo quella concezione istituzionale del processo, magistralmente descritta dal Venerabile Pio XII nel suo Discorso alla Rota del 1944. Lo scopo che accomuna tutti gli operatori nei processi, ciascuno nella fedeltà al proprio ruolo, è la ricerca della verità, che non si riduce all'adempimento professionale, ma è da intendersi come espressione diretta della responsabilità morale. A ciò muove in primo luogo la carità, sapendo però andare oltre le esigenze della sola giustizia, per servire nella misura del possibile il bene integrale delle persone, senza stravolgere la propria funzione ma esercitandola con pieno senso ecclesiale»; P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano, 1997; G. DALLA TORRE, *Veritas non auctoritas facit matrimonium*, in G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, cit., pp. 211-222.

¹⁰¹ Cfr. F. FALCHI, *Collaborazione e corresponsabilità delle parti nell'accertamento della verità nelle cause di nullità matrimoniale*, in G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, cit., pp. 255-268.

Quello dell'avvocato¹⁰² si configura come un vero e proprio *munus/officium* ecclesiale¹⁰³ o utilizzando le parole di Giovanni Paolo II pronunciate nel 1982, la loro attività «va vista quasi come un ministero ecclesiale»¹⁰⁴, secondo quanto poi riportato nel can. 1481 del Codice del 1983, svolgendo una vera e propria missione, fondamentale per la dinamica processuale e, se rettamente intesa e sapientemente esercitata, rassicurante per le parti private e per quelle pubbliche.

Da più parti¹⁰⁵ è stata sottolineata, nell'ultimo decennio, la valorizzazione dell'impegno dell'avvocato come professionista specializzato dell'ascolto e dell'accompagnamento¹⁰⁶; alleato nella diffusione di una giusta visione del matrimonio, della famiglia e delle finalità del processo canonico che, nel caso, riguarda anche il possibile ricorso alla riconciliazione¹⁰⁷ ed all'istituto della convalidazione¹⁰⁸; facilitatore dei rapporti tra le parti processuali, specialmente nel caso della possibile introduzione di un libello congiunto o nel *rito brevior*¹⁰⁹; consulente specifico¹¹⁰ del momento finale della cd. fase pregiudiziale o pastorale in vista della redazione del libello e della scelta del rito; responsabile di un corretto avvio della fase introduttiva del processo (in tema di individuazione del tribunale competente, del capo di nullità e della definizione dei testi); protagonista di un sereno e collaborativo svolgimento di

¹⁰² Cfr. L. MUSSELLI, *Il ministero degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla verità e alla giustizia*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *La giustizia nella Chiesa: Fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, 1997, pp. 147-163.

¹⁰³ Cfr. CIC, cann. 1484, 1488, 1489, 1490.

¹⁰⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1982, in www.vatican.va.

¹⁰⁵ Cfr. G. MOSCARIELLO, *L'incidenza della riforma del processo matrimoniale sul ruolo dell'avvocato*, cit., pp. 103-127. Cfr. in argomento le attività del progetto *Conciliare in Ecclesia* dell'Università degli Studi di Torino.

¹⁰⁶ Cfr. P. BUSELLI MONDIN, *L'Avvocato come accompagnatore*, in *Apollinaris*, 90, 2017, pp. 89-113; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Accompagnare, discernere, integrare. Profili e prospettive giuridico-ecclesiali*, Milano, 2019; COETUS ADVOCATORUM (a cura di), *Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità*, Città del Vaticano, 2021; E. TUPPUTI (a cura di), *Accompagnamento e discernimento pastorale e giuridico. Linee guida circa le situazioni di fragilità matrimoniali*, Barletta, 2024 D. TARANTINO, *La Iglesia «al lado de las heridas». La función del abogado en el acompañamiento procesal de las partes en la era digital entre pastoral y derecho*, in *Ius canonicum*, 65, 2025, pp. 313-333.

¹⁰⁷ Cfr. CIC, cann. 1692-1696; R. PALOMBI, *La separazione con permanenza del vincolo (cann. 1151-1154)*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Diritto matrimoniale canonico*, vol. 3, Città del Vaticano, 2005, pp. 493-516; J. LLOBELL, *I procedimenti di separazione coniugale*, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura di), *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Città del Vaticano, 2010, pp. 2087-2106.

¹⁰⁸ Cfr. CIC, cann. 1156-1165; P. BIANCHI, *La convalidazione di un matrimonio invalido. Pastore d'anime e la nullità del matrimonio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 10, 1997, pp. 206-229; A. RAVA, *La convalidazione del matrimonio nell'attuale ordinamento canonico (cann. 1156-1165)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 31, 2018, pp. 136-155.

¹⁰⁹ Cfr. F. MARTI, *Il contributo dell'avvocato ai fini del processus brevior*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium IV*, cit., pp. 461-481.

¹¹⁰ Cfr. DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, *Istruzione sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, 29 aprile 2018, in www.vatican.va, ricorda che gli avvocati sono i protagonisti dell'ultima fase della consulenza che si conclude con la presentazione del libello al Tribunale, per la quale l'avvocato aiuta a individuare gli elementi sostanziali e di prova utili, a raccogliere le prove già disponibili, a sentire, se del caso, il parere dell'altra parte e a predisporre tutto per l'introduzione della causa, definendo gli avvocati come consulenti di terzo livello.

ogni fase del processo, in particolare della fase di raccolta delle prove, evitando il fondamentalismo o il procustismo difensivo (secondo la definizione di mons. Jullien) quanto l'indifferentismo difensivo - o intervenendo contro forme di megalomanismo o assolutismo del giudice istruttore - ed in quella discussoria affinché negli atti difensivi si evitino l'*obreptio*, la *subreptio* o l'inerzia¹¹¹; pubblicata la sentenza, egli dovrà essere mediatore con la parte assistita nella spiegazione della decisione e dei suoi effetti, anche rispetto all'eventuale *vetitum*¹¹²; di seguito, valutatore attento della ragionevolezza del ricorso alla querela di nullità o all'appello, tenuto conto del filtro previsto sulle decisioni affermative con la possibilità da parte del tribunale collegiale di seconda istanza, se l'appello risultasse manifestamente dilatorio, di confermare *in limine* con proprio decreto la sentenza di primo grado¹¹³, non meno che dell'opportunità della fase deliberativa, ove possibile e utile.

La riflessione ecclesiale in tema di sinodalità ha ulteriormente rivelato l'alleanza veritativa tra tutti gli attori del processo, dando una nuova cornice alla collaborazione e facendo del "camminare insieme" anche la cifra della missione della giustizia ecclesiale. Come ricordato da Francesco: «Superando una visione distorta delle cause matrimoniali, come se in esse si affermassero dei meri interessi soggettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono chiamati a concorrere al medesimo obiettivo, quello di far risplendere la verità su un'unione concreta tra un uomo e una donna, arrivando alla conclusione sull'esistenza o meno di un vero matrimonio tra di loro»¹¹⁴ ed essere così servitori della verità salvifica e della misericordia. Quali agenti di sinodalità, gli avvocati sono anche chiamati a fare in modo che le parti da loro assistite non siano chiuse nella propria visione, ma possano aprirsi al contributo degli altri partecipanti al processo, consapevoli sì che «ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell'indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo»¹¹⁵, ma pronti ad offrire supporto davanti «agli effetti disastrosi che una decisione sulla nullità matrimoniale può comportare»¹¹⁶ per il coniuge che non la condivide o per i figli.

In questo senso si comprende oggi molto chiaramente che la verità, che tutti ricercano nel processo, pur da punti di vista differenti e con ruoli specifici, inserita nella dinamica sinodale, è una verità concreta, strettamente connessa con il bene reale delle persone coinvolte nel processo ed è in questa direzione che l'opera di tutti coloro i quali partecipano della vicenda

¹¹¹ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 245 §1.

¹¹² L'avvocato deve collaborare nel realizzare l'obiettivo da tempo precisato dal magistero e da ultimo anche da Francesco: «La sentenza [...] dev'essere comprensibile per le persone coinvolte: solo così si porrà come momento di speciale rilevanza nel loro cammino umano e cristiano» (FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022, cit.).

¹¹³ Cfr. CIC, can. 1680 §2.

¹¹⁴ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022, cit.

¹¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2002, in www.vatican.va.

¹¹⁶ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2021, in www.vatican.va.

processuale incarna la prossimità e manifesta la corretta pastoraltà dell'agire giudiziale¹¹⁷. La sinodalità - espressa dalla varietà e diversità dei ruoli che cooperano - rafforza, così, la corresponsabilità differenziata¹¹⁸ propria del processo di nullità matrimoniale ed aiuta ad invertere «l'orizzonte in cui va collocata tutta l'attività giuridica ecclesiale: la *salus animarum* quale suprema legge nella Chiesa. In questo modo, il [...] servizio alla verità della giustizia è un contributo d'amore alla salvezza delle anime»¹¹⁹.

Con particolare attenzione al citato ambito della cd. pastorale pregiudiziale e del servizio giuridico pastorale previo all'eventuale introduzione di una causa di nullità del matrimonio¹²⁰, in linea con la dimensione sinodale del processo, è ancora discusso quale ruolo debba avere l'avvocato. Non può ritenersi privo di significato che le *Regole procedurali* del *Mitis Iudex Dominus Iesus* nel trattare dell'indagine pregiudiziale non facciano riferimento al ruolo dell'avvocato in questa fase. Tale indagine si svolge nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria e dovrà essere affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di specifiche competenze, anche se non esclusivamente giuridico-canoniche¹²¹. Tra di esse vi sono, in primo luogo, il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici formati e approvati dall'Ordinario del luogo. E che tale indagine non coinvolga, almeno in prima battuta, il patrono è chiarito dall'art. 4 delle stesse *Regole procedurali* che specifica che l'indagine pastorale - in sintesi - raccoglie gli elementi utili per

¹¹⁷ Cfr. J. I. ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto canonico*, in P. PALUMBO, A. FODERARO (a cura di), *Diritto canonico: persone, comunità, missione*, cit., pp. 39-53. Ricorda Giovanni Paolo II: «L'attività giuridico-canonica è per sua natura pastorale. Essa costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore, e consiste nell'attualizzare l'ordine di giustizia intraecclesiale voluto dallo stesso Cristo. A sua volta, l'attività pastorale, pur superando di gran lunga i soli aspetti giuridici, comporta sempre una dimensione di giustizia. Non sarebbe, infatti, possibile condurre le anime verso il Regno dei Cieli, se si prescindesse dal quel minimo di carità e di prudenza che consiste nell'impegno di far osservare fedelmente la legge e i diritti di tutti nella Chiesa» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in www.vatican.va).

¹¹⁸ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2-27 ottobre 2024) «*Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione*», 26 ottobre 2024, in www.vatican.va, nn. 26, 28, 36, 77, 89, 103, 147.

¹¹⁹ LEONE XIV, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26 gennaio 2026, cit.

¹²⁰ Cfr. E. ZANETTI, *L'indagine pregiudiziale o pastorale, il primo colloquio, la raccolta degli elementi utili e la redazione del libello*, in AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, Città del Vaticano 2018, pp. 11-20; ID., *La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano, 2016, pp. 9-27; A. LOPEZ MEDINA, *El Motu Proprio Mitis Iudex dos anos despues. Experiencias de su aplicacion en Espana en materia se la investigacion prejudicial o pastoral previa al proceso de nulidad matrimonial y la practica del proceso brevior*, in *Ius canonicum*, 58, 2018, pp. 185-221; E. TUPPUTI, *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia*, Città del Vaticano, 2021; A. ZAMBON, *L'indagine pregiudiziale*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium IV*, cit., pp. 415-427; L. SABBARESE, *L'indagine pregiudiziale o pastorale introdotta da Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus*, in G. RUYSEN (a cura di), *Diritto canonico orientale: studi sulla giustizia, primato ed evangelizzazione*, Roma, 2024, pp. 229-245.

¹²¹ Cfr. *Regole procedurali*, art. 3.

l'eventuale - e, quindi, successiva - introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente, patrono che, in questo momento, in quest'ultima fase di consulenza, per "dare forma" agli elementi sostanziali e di prova utili per avviare il processo, entra in scena. In realtà, l'*Istruzione sugli studi di diritto canonico* stabilisce che nella fase finale dell'indagine sia «opportuno che [...] partecipi una persona veramente esperta in diritto matrimoniale canonico, che sia in grado di stabilire se ci siano o meno dei motivi di nullità»¹²², e comunque senza alcun riferimento specifico alla figura dell'avvocato, anche in ragione della principale rilevanza attribuita nel testo dell'Istruzione al diritto "sostanziale", a voler ulteriormente rimarcare la differenza essenziale tra la fase pregiudiziale e quella successiva deputata, nel caso, all'avvio del processo.

Anche con riferimento al patrono stabile, le *Norme* CEI del 2018 specificano che il servizio di consulenza prestato dal patrono stabile avviene secondo i tempi e le modalità previsti dal regolamento del tribunale e tenuto conto dell'organizzazione diocesana dell'indagine pregiudiziale o pastorale, con cui il patrono stabile potrà certamente raccordarsi, ma senza che si possa ritenere che abbia ordinariamente un ruolo diretto in tale organizzazione o attività. Completa questa ricostruzione, l'ulteriore approfondimento in ragione del quale l'*Istruzione sugli studi di diritto canonico*¹²³ tra le nuove figure professionali/pastorali coinvolte nell'attuazione della riforma del diritto processuale matrimoniale canonico, individua i consulenti cd. di secondo livello, definiti appunto come membri di una «struttura stabile», chierici, religiosi o laici, che operano ad un livello di consulenza e di accompagnamento pastorale-psicologico che ha anche lo scopo di precisare se emergano motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di nullità. A questa struttura stabile, come più specificamente chiarito dall'art. 23 dell'*Istruzione*, i fedeli «possono rivolgersi per trovare aiuto soprattutto pastorale, giuridico e psicologico, nei casi in cui i coniugi si trovino in difficoltà o si siano separati o divorziati e cerchino aiuto dalla Chiesa»¹²⁴. Proprio per la formazione dei consulenti di secondo livello, membri della struttura pregiudiziale, è stato previsto quale percorso di studi specifico, un Diploma in Consulenza matrimoniale e familiare. Dovrebbero essere, quindi, questi consulenti di secondo livello, in particolare, a svolgere la loro azione ed il relativo servizio all'interno della struttura, di livello almeno diocesano, per fornire il servizio di indagine pregiudiziale o pastorale per i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo. Appare, così, evidente che l'esperienza della pastorale pregiudiziale organizzata - per quanto

¹²² Cfr. DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, *Istruzione sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, 29 aprile 2018, cit., n. 2.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ *Ivi*, art. 23.

ancora sostanzialmente nella pratica sconosciuta¹²⁵ - non è stata pensata e strutturata intorno alla figura dell'avvocato. Quindi, senza negare affatto, la preziosa opera di "consulenza" privata, tipica della professione dell'avvocato in foro canonico, non è però l'ambito diocesano/interdiocesano istituzionalizzato della consulenza pregiudiziale quello in cui è chiamato, *prima facie*, a dare un suo contributo¹²⁶.

3. Sulla figura del "patrono stabile" tra garanzia del diritto di difesa e tutela dei non abbienti

Il can. 1490 del Codice di diritto canonico richiede in maniera precettiva¹²⁷, dove non esistano circostanze che rendano la cosa impossibile, che vengano costituiti presso ogni tribunale ecclesiastico patroni stabili¹²⁸ (pubblici), retribuiti dallo stesso tribunale, che esercitino gratuitamente l'incarico di avvocati-procuratori nelle cause matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli, e che, come stabilito dall'art. 113 §1 dell'Istruzione *Dignitas connubii*, svolgano a favore di tutti i fedeli attività di consulenza sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere. Si tratta, quindi, di procuratori-avvocati che sono titolari di un particolare ufficio ecclesiastico, senza che si ponga in pericolo la terzietà del patrocinio e salva l'autonomia professionale ed organizzativa del patrocinio stesso, stante l'assenza di subordinazione tra il tribunale ed il patrono stabile. Si tratta di una figura nata con l'obiettivo di non creare alcuna confusione tra il patrocinio del patrono stabile e l'istituto del gratuito

¹²⁵ Cfr. P. PALUMBO, *Il consulente matrimoniale e familiare "canonico". Profilo professionale tra conversione delle strutture e delle persone*, in *Diritto e religioni*, 2. 2021, pp. 61-77.

¹²⁶ Resta innegabile che l'avvocato, al di là delle strutture deputate dalla cd. pastorale pregiudiziale, è ancora responsabile di buona parte dell'avvio dei processi di nullità del matrimonio «poiché dalla sua scienza dipende il più sovente se un processo sarà introdotto o meno» (A. JULLIEN, *Juges et avocats des Tribunaux de l'Église*, cit., p. 291). Sul tema della gestione dell'attività di consulenza nel periodo pre-riforma, ma con indicazioni che conservano sostanzialmente la loro validità, anche in ragione della scarsa applicazione del sistema organizzato della cd. fase pregiudiziale: cfr. D. SALVATORI, *Il rapporto con le parti e i testi (consulenza e interrogatori giudiziali): aspetti normativi, deontologici e disciplinari*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 25, 2012, pp. 451-494.

¹²⁷ Cfr. CIC, can. 1490: «In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli»; Z. GROCHOLEWSKI, *De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 48, 1992, pp. 58-59: «Codex non solummodo proponit sed imponit «quatenus fieri possit» huiusmodi patronos publicos constituere in unoquoque tribunali (can. 1490). Haec dispositio legis proinde serio consideranda est in ordine ad perfectiorem reddendam administrationem iustitiae hodiernis in condicionibus vitae Ecclesiae».

¹²⁸ Cfr. T. VANZETTO, *Procuratori, avvocati e patroni: a tutela dei diritti dei fedeli*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 10, 1997, pp. 421-435; C. GULLO, *Avvocati liberi professionisti e patroni stabili nella nuova organizzazione dei tribunali ecclesiastici italiani*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 109, 1998, pp. 140-154; J. LLOBELL, *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*, in *Ius Ecclesiae*, 13, 2001, pp. 71-91; M. RIVELLA, *Le Norme della Conferenza Episcopale Italiana sul regime amministrativo e le attività di patrocinio dei Tribunali Regionali*, in G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, cit., pp. 404-407; G. BATURI, *Il patrono ex officio, il patrono stabile e il patrono di fiducia*, in AA.Vv., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, cit., pp. 119-127; A. ZAMBON, *Il Patrono stabile: prassi e prospettive*, in AA. Vv., *Le «Regole Procedurali» per le cause di nullità matrimoniale*, cit., pp. 129-140.

patrocinio, quale diritto dei meno abbienti. Infatti, come stabilito nell'Istruzione *Dignitas Connubii*¹²⁹ e precisato dalle *Norme* CEI 2018 circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale¹³⁰ sono gli avvocati iscritti nell'albo del tribunale ad essere tenuti, a turno e per incarico del vicario giudiziale, a prestare il gratuito patrocinio a quanti il tribunale abbia concesso questo beneficio; in questo caso, l'avvocato designato al gratuito patrocinio non può rifiutare l'incarico, se non per un motivo approvato dal presidente. L'avvocato incaricato del gratuito patrocinio potrà, comunque, ricevere un rimborso delle spese vive sostenute da parte del tribunale per il servizio svolto, ma nonostante ciò il patrono resterà sempre un professionista autonomo rispetto all'istituzione giudiziaria che lo ha nominato.

Sul patrono stabile, le *Norme* CEI del 1997¹³¹ e quelle del 2001¹³² sempre in termini precettivi - in linea con la normativa codiciale - stabilivano che l'organico del tribunale ecclesiastico - allora definito regionale - dovesse prevedere l'istituzione di almeno *due* patroni stabili. A tali patroni stabili i fedeli si sarebbero potuti rivolgere per ottenere consulenza canonica gratuita circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio, regolamentandosi anche la procedura in tal caso, così stabilendo che la parte che avesse avuto interesse ad essere assistita dal patrono stabile, avrebbe dovuto farne richiesta scritta e motivata al preside del collegio giudicante che l'avrebbe accolta, tenuto conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità del servizio¹³³. Si stabiliva, altresì, come confermato anche nelle *Norme* del 2018¹³⁴, che l'assunzione dell'incarico di patrono stabile in un tribunale ecclesiastico fosse ragione di incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso altri tribunali ecclesiastici italiani.

Con la riforma dei processi di nullità del matrimonio del 2015 e la conseguente riorganizzazione dei tribunali ecclesiastici, che ha comportato il sostanziale superamento del sistema dei tribunali regionali e di appello in favore di quello dei tribunali diocesani, interdiocesani e metropolitani di seconda istanza, si è giunti oggi ad avere in Italia 49 tribunali

¹²⁹ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 112 §2.

¹³⁰ Cfr. art. 7 §8.

¹³¹ Reperibili in www.chiesacattolica.it.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ Nella Lettera Circolare del Segretario Generale della CEI ai vicari giudiziali dei tribunali ecclesiastici italiani del 23 gennaio 2004 (in www.chiesacattolica.it) si affermava: «Ai patroni stabili non deve essere affidato un servizio di mera consulenza previa, limitando il loro patrocinio ai soli casi di accertato bisogno economico della parte. Alle situazioni di indigenza è infatti possibile provvedere con il gratuito patrocinio, che deve essere assicurato dai liberi professionisti iscritti all'albo secondo un turno determinato dal vicario giudiziale. Secondo la ratio delle Norme, il servizio dei patroni stabili deve costituire un'effettiva alternativa per i fedeli che ritengono di non dover ricorrere a una difesa onerosa».

¹³⁴ Cfr. art. 8 §2.

ecclesiastici competenti per le cause di nullità del matrimonio (in luogo dei 27 pre-riforma). Nello spirito della prossimità, e soprattutto della pastoraltà propria dei processi canonici, garantita anche dall'ufficio del patrono stabile, tale aumento dei tribunali avrebbe dovuto, verosimilmente, determinare anche una crescita numerica dei patroni stabili, tenuto anche conto della risposta che il Dicastero per i Testi Legislativi aveva fornito già nel 2016¹³⁵, chiarendo che nel personale di ogni tribunale ecclesiastico diocesano si sarebbe dovuta prevedere la presenza del vicario giudiziale, di giudici, del promotore di giustizia, del difensore del vincolo, del notaio e di patroni stabili (al plurale). Le *Norme* CEI del 2018, però, pur riaffermando la necessità dei patroni stabili, non facevano più alcun riferimento a "quanti" dovessero nominarsene¹³⁶; le *Determinazioni* CEI del 2019 riguardanti i tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, specificamente circa il rapporto tra patrono stabile e patrocinio gratuito, poi, facendo tesoro della prassi in uso in molti tribunali ecclesiastici di affidare quasi di *default* le cause dei non abbienti al patrono stabile, chiarivano che il patrocinio gratuito potesse essere affidato tanto al patrono stabile quanto ad un difensore di fiducia *ex officio*¹³⁷. Da ultimo, le *Determinazioni* CEI del 2020 hanno concluso che sia facoltà del moderatore, e solo qualora lo ritenga opportuno, nominare un patrono stabile per il tribunale diocesano, mediante decreto canonico e per un periodo di cinque anni rinnovabili. Non solo, quindi, si è ridotta, con le *Determinazioni* del 2020, ad uno la pluralità dei patroni prevista dalla norma codiciale, ma si sostituisce la generale precettività della norma universale con una valutazione del moderatore, dettata dalla sola opportunità di costituire o meno il patrono stabile.

C'è il rischio che questi cambiamenti possano determinare una contraddizione con il caposaldo della gratuità, che è stato - ed è - uno dei punti più attenzionati e discussi della riforma dei processi di nullità. Nello stesso tempo, aver anche chiarito che il patrono stabile possa assumere il gratuito patrocinio in favore dei non abbienti, se da un lato ha dato risposta ad uno stato di fatto di molti tribunali, dall'altro potrebbe portare a snaturare ulteriormente la figura del patrono stabile, almeno se si ha come riferimento l'impostazione codiciale dell'ufficio. Nell'uno e nell'altro caso le *Determinazioni* sembrano prevalentemente ispirate dalla sostenibilità organizzativa ed economica dei nuovi tribunali, sebbene di principio non si nega, e ragionevolmente, che, riducendosi i territori delle giurisdizioni di competenza della quasi totalità dei tribunali ecclesiastici italiani, possa vedersi la riduzione del numero dei patroni stabili per singolo tribunale (ma non la loro "assenza") - secondo quanto indicato nelle *Determinazioni* - come una indicazione dettata dal buon senso.

¹³⁵ Cfr. prot. n. 15291/2016, reperibile in www.delegumtextibus.va.

¹³⁶ Cfr. art. 8.

¹³⁷ Cfr. n. 2.

Tuttavia, da un'analisi diretta della situazione dei 49 tribunali ecclesiastici italiani, condotta nel corso del 2025 mediante consultazione dei siti istituzionali dei tribunali ecclesiastici italiani, dei regolamenti pubblicati e mediante contatto diretto con le cancellerie, è emerso che ad oggi oltre la metà dei tribunali ecclesiastici non dispone di un patrono stabile. I patroni stabili ad oggi in attività sono presenti in 20 tribunali, e sono in totale 35, di cui 16 uomini e 19 donne. 4 tribunali si servono del servizio di 3 patroni stabili, 5 tribunali stipendono 2 patroni stabili ed in 11 tribunali vi è un solo patrono stabile. Si tratta, comunque, quasi totalmente, nei casi in cui sia presente il patrono stabile, di tribunali che avevano già in forze professionisti che svolgevano tale ufficio. Solo il 45% circa dei Tribunali italiani offre, quindi, oggi i servizi propri del patrono stabile.

Dove il patrono stabile manca, un primo problema riguarda l'attività di consulenza. Difettando il servizio di solito, come si è verificato, manca spesso anche un servizio di pastorale pregiudiziale e per indicazione delle cancellerie la prima consulenza viene normalmente svolta dal vicario giudiziale¹³⁸ che poi, per quanto si è potuto ricostruire, nei diversi casi potrà: a) indicare la lista degli avvocati iscritti all'albo del tribunale per far proseguire la parte/le parti verso la introduzione della causa con un avvocato di fiducia; b) individuare nel caso in cui la parte abbia diritto al gratuito patrocinio, un avvocato iscritto all'albo del tribunale per assumere il patrocinio a favore della parte non abbiente, con rimborso delle spese vive sostenute a carico del tribunale; c) individuare a favore della parte che invochi comunque l'assistenza di un patrono "pubblico" non oneroso e che non abbia diritto al gratuito patrocinio, un avvocato dall'albo del tribunale affinché presti comunque su mandato del tribunale il patrocinio alla parte con compenso professionale forfettario/rimborso, a carico del tribunale. I profili critici di questo *modus operandi*, e soprattutto dell'assenza del patrono stabile, sono molteplici. In queste situazioni possono risultare gravemente frustrati la prossimità, l'accompagnamento, l'ascolto, la vicinanza pastorale e pregiudiziale. La consulenza offerta dal vicario giudiziale - quando non si riduca a mera attività informativa generale - pone, poi, la questione, come prescritto¹³⁹, che questi poi non potrà aver parte nella causa come giudice. Ora quando una tale situazione si verifica - come di fatto si verifica - nei tribunali diocesani costituiti dopo la riforma del 2015 che, in organico, hanno prevalentemente come giudici tre persone (il vicario ed altri due giudici sacerdoti o laici), potrebbe risultare a rischio la stessa amministrazione della giustizia e/o la terzietà del giudice. Rispetto, poi, alla prassi di costituire un patrono stabile *ad actum*, gestendo irrispettando le legittime richieste

¹³⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *L'ampliamento del ruolo processuale del Vicario giudiziale nel 'sistema' del Mitis Iudex*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), 28, 2019, pp. 51-94.

¹³⁹ Cfr. *Dignitas connubii*, art. 113: «§1. Presso ogni tribunale ci sia un ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere. §2. Qualora questa funzione sia svolta dagli addetti del tribunale, questi poi non possono aver parte nella causa né come giudici né come difensori del vincolo».

di patrocinio non oneroso dei fedeli, potrebbero determinarsi profili di forte criticità rispetto al criterio della fiducia alla base del rapporto parte/patrono, alla vera libertà di scelta della parte, al travisamento del rapporto di autonomia tra tribunale e avvocati, in ragione del potere di attribuzione di “incarichi” da parte del vicario giudiziale ad avvocati da lui liberamente individuati.

La difficoltà economica di assicurare in ogni tribunale ecclesiastico un patrono stabile, soluzione che resterebbe comunque sempre auspicabile ed alla quale la normativa universale non ha derogato, dovrebbe almeno portare a rendere effettivi i servizi pastorali pregiudiziali¹⁴⁰, a superare le prassi *contra legem*, dovendosi ritenere preoccupante la limitazione al diritto di scelta del fedele che, nei casi ricordati, spesso ha di fatto la possibilità di avvalersi solo di liberi professionisti. Si potrebbe, piuttosto, dare attuazione all’indicazione delle *Determinazioni* CEI del 2020 circa la possibilità che il patrono stabile possa svolgere le proprie funzioni anche in favore di altri tribunali ecclesiastici e presso le rispettive sedi, razionalizzando così le spese¹⁴¹.

Quanto, inoltre, in linea generale, alla possibilità per il patrono stabile di assumere il gratuito patrocinio dei non abbienti, in molti tribunali ecclesiastici italiani si va determinando un appiattimento del patrocinio del patrono stabile su queste tipologie di cause. Molti siti *internet* dei tribunali lo affermano anche esplicitamente. Si dirà, anche in questo caso, che non sia un vero problema quello che si pone, poiché si assicura, comunque, un servizio a quanti non possono permettersi economicamente l’assistenza di un patrono di fiducia. Tuttavia, non si può non sottolineare che la *ratio* di questa impostazione, che porta a investire il patrono stabile del peso quasi totale delle cause dei non abbienti, peso non da poco se ci si attiene alle percentuali generali del patrocinio dei non abbienti in ambito ecclesiastico (oltre il 60% delle cause), non sia in linea con la ricordata finalità stabilita dalla normativa universale per l’ufficio del patrono pubblico. Anche in questo caso c’è il rischio che tutto giri piuttosto intorno all’economia - *rectius* al risparmio - del tribunale che, servendosi del patrono stabile, già stipendiato, non dovrà sostenere altri costi di rimborsi spese dovuti agli avvocati iscritti all’albo, allorquando assumano il gratuito patrocinio su incarico del tribunale. Il patrono stabile offre un servizio che dovrebbe contribuire a mantenere in limiti contenuti la spesa del processo, sì ma per la parte che sceglie il patrono e non per il tribunale. Il gratuito patrocinio dovrebbe essere assicurato, come prevede la normativa universale e come già ricordato, da tutti gli avvocati iscritti all’albo del tribunale, a turno come specificano le *Norme* CEI 2018¹⁴², rendendo manifesta la solidarietà e la piena partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli operatori del diritto - avvocati in particolare - nel prestare aiuto al fedele in difficoltà che

¹⁴⁰ Cfr. P. PALUMBO, *Il consulente matrimoniale e familiare “canonico”. Profilo professionale tra conversione delle strutture e delle persone*, cit., *passim*.

¹⁴¹ In questo senso si sono organizzati il Tribunale interdiocesano salernitano ed il Tribunale metropolitano salernitano.

¹⁴² Cfr. art. 7 §8.

chiede l'ausilio della giustizia ecclesiale. In questo senso la soluzione di attribuire le cause ammesse al gratuito patrocinio solo - o comunque sproporzionatamente - al patrono stabile non appare neppure pastoralmente la migliore. Assorbire il patrocinio del patrono stabile nel gratuito patrocinio crea un ingiusto svantaggio per chi abbiente si trova sempre più spesso nell'impossibilità di avvalersi del patrocinio del patrono stabile, dopo aver svolto con lui la consulenza giudiziale in vista della introduzione della causa. Più volte si è detto, ricordato, scritto che il patrocinio dei patroni stabili non dovesse essere limitato ai casi di bisogno economico della parte, intendendosi il servizio dei patroni stabili come un'alternativa per i fedeli che ritengono di non dover ricorrere ad una difesa onerosa, tenuto conto delle ragioni addotte e della disponibilità del servizio. Alternativa e disponibilità che oggi purtroppo, di fatto, sempre più spesso mancano.

4. L'avvocato canonista tra rivoluzione tecnologica ed intelligenza artificiale

Il "rapporto" con il mondo digitale, da un lato, e con l'intelligenza artificiale, dall'altro, sta profondamente influenzando - forse ridisegnando - la professione dell'avvocato¹⁴³, e ciò ha ricadute anche nella giustizia canonica e per l'avvocato del foro canonico, non foss'altro perché nella stragrande maggioranza dei casi trattasi di professionisti che operano anche nel foro statale e, quindi, già "immersi" in un intricato insieme di indicazioni, prescrizioni, linee guida che stanno fissando i contorni per una interrelazione consapevole e responsabile tra strumenti digitali e di intelligenza artificiale e difesa tecnica.

Già si è avuto modo di riflettere su quanto il mondo digitale, in generale, oggi influenzi le relazioni umane¹⁴⁴ e quelle affettive¹⁴⁵ e quanto il digitale sia già parte dell'attività dei Tribunali ecclesiastici nonché quali utilità e vantaggi possa favorire nel processo di nullità del matrimonio¹⁴⁶. Così si sono già approfondite le ragionevoli possibilità che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa offrono alla dinamica del processo di nullità del matrimonio, evidenziandone anche alcuni limiti "invalidabili"¹⁴⁷.

¹⁴³ Cfr. M. VALENTINI, *Macchine intelligenti e avvocatura*, in G. BUONOMO, G. CIACCI, A. CATALANO, *Macchine intelligenti e diritto*, Torino, 2025, pp. 155-167.

¹⁴⁴ Cfr. R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, Napoli, 2024, cap. I; P. PALUMBO, R. SANTORO, *Chiesa cattolica, tecnocene e sostenibilità digitale*, in A. FUCCILLO, P. PALUMBO (a cura di), *Enti religiosi e mondo digitale*, Napoli, 2026, pp. 469-520. Quanto all'influenza sul mondo pastorale, cfr. GRUPPO DI STUDIO 3 SU QUESTIONI RILEVANTI DELLA RELAZIONE DI SINTESI DELLA PRIMA SESSIONE DELLA XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *La Missione nell'ambiente digitale*, marzo 2026, in www.synod.va.

¹⁴⁵ Cfr. R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, cit., cap. X; F. CARRASCO CUADROS, *El matrimonio en la era digitale. Retos y reflexiones*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 81, 2024, pp. 469-492.

¹⁴⁶ Cfr. *Ibidem*.

¹⁴⁷ Cfr. P. PALUMBO, A. VITALE, *L'intelligenza artificiale nei Tribunali ecclesiastici: sfide, opportunità e rischi per la salus animarum nel processo canonico*, in A. FUCCILLO, P. PALUMBO (a cura di), *Enti religiosi e mondo digitale*, cit., pp. 521- 541.

Partendo da una riflessione più ampia sul rapporto con il mondo digitale, non si può non tener conto del fatto che il digitale investa già molteplici aspetti della professione forense canonica, a partire dai primi incontri con il cliente che, come ormai avviene in molti ambiti professionale, giunge alla consulenza dopo essersi già informato in rete - a volte ritenendosi già “esperto” sull’argomento di consulenza - creandosi spesso già le prime difficoltà quando si renda necessario confutare false informazioni o errate ricostruzioni sul processo canonico che rischiano, in alcuni casi, di minare *a principio* il rapporto di fiducia; il digitale rileva nell’approfondimento della storia personale del potenziale assistito, per le modalità attraverso cui la relazione sentimentale tra le future parti abbia avuto inizio e circa quale ne sia stata la qualità, in quanto potrebbero avere una diversa possibile rilevanza in sede canonica circostanze che riguardino la relazione “digitale” nella coppia, a volte anche espressive di una fragilità del rapporto (un fidanzamento avviato attraverso *dating* app, vissuto a distanza in modo virtuale, combinato via *web*...) ¹⁴⁸. Così nella valutazione dell’avvocato potrebbero rilevare comportamenti delle vicende affettive che manifestino una certa dipendenza da *internet* o vere e propri disturbi *internet* correlati ¹⁴⁹. Nella fase di raccolta delle informazioni e, poi, processuale - e istruttoria in particolare - l’avvocato si confronta sempre più spesso con le prove digitali: *email*, *file* digitali, *sms*, pagine *web*, *social network*, *chat* di messaggistica istantanea, registrazioni audio o riprese video, addirittura *deepfake*, e l’assenza di linee di indirizzo chiare in sede processual-canonistica sulle modalità di presentazione e acquisizione di tali tipologie di prove, o circa il valore da assegnarvi, lascia troppo spesso alla sola sensibilità del giudice la decisione sull’“apertura” alla loro acquisizione e circa la loro valutazione ¹⁵⁰. Ancora, l’avvocato potrebbe favorire il ricorso da parte del tribunale ad una perizia informatica o presentarne una di parte, secondo quanto previsto dalle *Determinazioni* che la CEI 2019 ha fornito, stabilendo anche il compenso dovuto allo specialista incaricato ¹⁵¹. Peculiare è, poi, il contributo che l’avvocato può fornire all’implementazione di una informatizzazione del processo canonico ¹⁵². Con ciò, non ci si riferisce soltanto al sistema di servizi informatici destinato a sostituire la maggior parte delle operazioni di cancelleria, di deposito e notifica degli atti giudiziari, già realtà in molti tribunali ecclesiastici in Italia, come l’utilizzo dei documenti informatici nativi digitali o di copie informatiche di documenti analogici. Diversi regolamenti dei tribunali ecclesiastici italiani prevedono, ad esempio, che le notifiche vadano fatte preferibilmente o prioritariamente via *pec* tramite l’invio all’avvocato o al procuratore, specificandosi, in alcuni regolamenti, che «L’avviso di “casella piena” fornito

¹⁴⁸ Cfr. R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, cit., pp. 391-407.

¹⁴⁹ *Ivi*, pp. 407-413.

¹⁵⁰ *Ivi*, pp. 413-420.

¹⁵¹ *Ivi*, pp. 429-433.

¹⁵² *Ivi*, pp. 433-435.

dal provider del destinatario ha valore di notifica»¹⁵³. Ma vi sarebbe molto di più da fare, anche grazie alla collaborazione del patrono. Non sembrano lontani i tempi in cui anche nelle aule dei tribunali ecclesiastici possa realizzarsi un cd. “fascicolo informatico del processo” *sui generis* (*rectius* informatizzato)¹⁵⁴ quale versione dematerializzata del fascicolo d’ufficio, da veicolarsi, a seguito della pubblicazione degli atti, attraverso l’invio di messaggi di *pec*, e da completarsi con gli atti della fase dibattimentale e decisoria. Il passaggio successivo potrebbe essere quello di consentire direttamente l’accesso da remoto, con le modalità e gli strumenti che oggi permettono ogni necessaria cautela e garanzia, agli atti e ai fascicoli, per farne prenderne visione a quanti ne abbiano diritto (cann. 1678, § 1; 1559; 1581 § 2)¹⁵⁵. Nella direzione di un “processo canonico telematico”, si pone la questione della celebrazione delle udienze giudiziali da remoto in videoconferenza, ambito nel quale la collaborazione dell’avvocato, ove costituito, sarebbe davvero utile, svolgendo un prezioso ruolo di facilitatore. Tenuto conto dei cann. 1528, 1558 § 3 e 1691 § 3 CIC, nonché la presenza di una giusta causa (es. impossibilità, grave incomodo, urgenza), motivata nell’istanza dell’avvocato che richiede l’escussione da remoto, si deve ritenere consentita l’udienza in videoconferenza, salve le necessarie cautele che permettano di esercitare la potestà giudiziale nel rispetto delle modalità previste dal diritto (can. 135 § 3)¹⁵⁶. Superate le resistenze personali, i pregiudizi e dotati i tribunali di strumenti tecnici adatti, seguendo uno specifico protocollo - che in altra sede si è proposto¹⁵⁷ - si ritiene che le udienze da remoto potrebbero offrire un valido contributo alla celerità, prossimità e gratuità delle cause. La collaborazione dell’avvocato potrebbe investire questioni centrali per la celebrazione di una udienza da remoto: sede, strumenti, sicurezza, rispetto della privacy, ausilio. La questione più problematica, potrebbe ritenersi quella della sottoscrizione dell’atto (can. 1569 § 2), ed è qui che, ancora una volta, potrebbe risultare fondamentale la collaborazione dell’avvocato. Nel caso in cui all’escussione della parte o del teste da remoto fosse con loro fisicamente presente, si dovrà inviare il verbale della seduta alla *pec* dell’avvocato affinché il professionista lo faccia firmare alla parte /teste (e lo firmi anche lui) - in cartaceo o con firma digitale, anche *one shot* per la parte/teste - e, infine, lo restituisca via *pec* al tribunale. Il tutto nel corso della stessa udienza. Laddove, comunque, non fosse possibile far firmare l’atto alla parte/teste, il notaio trascriverà il fatto nel verbale ma, stanti il can. 1437 e l’art. 62 della *Dignitas Connubii*, è da ritenersi che l’atto, comunque sottoscritto dal notaio, sia valido¹⁵⁸. L’avvocato in foro canonico, già pratico di

¹⁵³ Regolamento del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, art. 34 §11.

¹⁵⁴ Cfr. R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, cit., p. 434.

¹⁵⁵ *Ivi*, p. 435.

¹⁵⁶ *Ivi*, p. 437.

¹⁵⁷ Cfr. P. PALUMBO, *Marriage and canonical process in the digital era*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), 9, 2022, pp. 103-132.

¹⁵⁸ Cfr. R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, cit., pp. 437-441.

processo telematico laddove eserciti anche la professione in foro statale, per l'ampio ricorso che oggi se ne fa in tale ordinamento, potrebbe aiutare la giustizia canonica a comprendere meglio che limitare l'apporto del digitale e dei collegamenti telematici, quando utili all'attività processuale, è ormai anacronistico e carente anche rispetto al ruolo primario riconosciuto dagli stessi documenti magisteriali agli strumenti tecnologici nella vita delle persone¹⁵⁹.

Resta, però, necessario indicare/condividere un metodo e regolamentare una pratica dell'agire tecnico in ambito forense canonico, a partire da una specifica formazione o da un aggiornamento degli operatori dei tribunali sulle basilari tecniche di *digital forensic* e della gestione dei servizi informatici, preparandosi ad integrare sempre maggiormente il digitale nella competenza giuridica. Potrebbe essere auspicabile, *mutatis mutandis* dall'esperienza giudiziaria italiana¹⁶⁰, la creazione presso un Dicastero della Curia Romana (e.g. presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) o presso la Conferenza episcopale italiana di una Commissione mista formata da giudici/avvocati, esperti di informatica e di informatica giuridica che abbia l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura informatica presso i tribunali ecclesiastici, verificarne le buone prassi o le criticità in tema di trattamento e acquisizione della prova "digitale", coordinare le iniziative ed i progetti relativi alla informatizzazione o automazione dei servizi degli uffici e conoscere le specifiche esigenze di ciascun tribunale per il miglior utilizzo degli strumenti informatici.

Diversa e più complessa è la specifica sfida che attende l'avvocatura canonica rispetto all'intelligenza artificiale (IA) "ristretta"¹⁶¹, da affrontarsi non solo sotto l'aspetto tecnologico, che potrà migliorare efficienza e precisione del lavoro, come espressione del principio di sussidiarietà tecnologica, sempre tenendo conto della natura e degli scopi del processo canonico, *prae oculis habendo* la dignità e sicurezza delle persone coinvolte, la verità processuale e la responsabilità¹⁶² ecclesiale.

¹⁵⁹ Per una ricostruzione aggiornata alla Lettera enciclica *Magnifica humanitas*, cfr. P. PALUMBO, R. SANTORO, *Chiesa cattolica, tecnocene e sostenibilità digitale*, in A. FUCCILLO, P. PALUMBO (a cura di), *Enti religiosi e mondo digitale*, cit., pp. 469-505.

¹⁶⁰ In Italia operano magistrati referenti distrettuali per l'innovazione e l'informatica (R.I.D.), quali esperti in tali materie nei distretti, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui costituiscono gli organi di prossimità sul territorio per l'innovazione tecnologica, che cooperano con i Presidenti di Corte di Appello, con i Procuratori Generali e con i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto. In ciascun distretto vengono nominati (MAGRIF) un referente informatico distrettuale per il settore civile, uno per il settore penale giudicante e uno per il settore requirente, anche con la possibilità, ove necessario, di nominare un unico MAGRIF per i settori civile e penale. Essi costituiscono l'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione (U.D.I.). Cfr. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione (RID e MAGRIF)*, 6 novembre 2019, in www.csm.it.

¹⁶¹ L'intelligenza artificiale ristretta, nota anche come AI debole, è l'unico tipo di AI attualmente esistente. Questa tipologia di AI può essere addestrata a svolgere un compito singolo o limitato, spesso molto più velocemente e meglio di una mente umana. Tuttavia, non può funzionare al di fuori del compito definito. Si occupa di un singolo sottoinsieme di capacità cognitive e progressi in quello spettro. Siri, Alexa di Amazon e IBM watsonx sono esempi di AI ristretta. Anche ChatGPT di OpenAI è considerato una forma di AI ristretta, perché è limitato al singolo compito della chat basata su testo.

¹⁶² Cfr. LEONE XVI, Lettera enciclica *Magnifica humanitas*, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, 15 maggio 2026, in www.vatican.va, n. 105: «Perché l'IA rispetti la dignità umana e

Nel rapporto tra IA¹⁶³ e professione forense il *focus* si sposta su strumenti di ricerca legale alimentati dall'intelligenza artificiale, banche dati giuridiche, strumenti di redazione, revisione o analisi di documenti, assistenti virtuali specializzati per specifiche aree e tipologie di pratiche, assistenza nella redazione degli atti¹⁶⁴, dal libello alle difese, così che la questione della interazione tra intelligenza artificiale e professione forense canonica, prima ancora che tecnica sia valoriale e deontologica, senza sacrificio per il discernimento giuridico, prudenziale e “pastorale” dell'avvocato e sempre «con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione»¹⁶⁵ del professionista.

Il parametro centrale per valutare i benefici dell'innovazione digitale, anche nello specifico ambito degli strumenti di intelligenza artificiale, nel processo canonico e nell'attività forense resta quello del concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa¹⁶⁶, nella misura in cui, quindi, vengano rafforzati l'accesso alla giustizia¹⁶⁷ ecclesiale, la comprensione e la partecipazione, la tempestività ed il contraddittorio, non meno che la “fiducia” nella giustizia ecclesiale. I principi che hanno orientato la riforma dei processi di nullità del matrimonio nel 2015, prossimità, celerità, semplificazione, accessibilità e possibile gratuità, rischiano di essere fraintesi o venire banalizzati da una interpretazione disincarnata dell'attività professionale alla quale, non di rado, gli strumenti di intelligenza artificiale rischiano di condurre, incentrandola

serva davvero il bene comune, è essenziale che siano chiare le responsabilità in tutti i passaggi: da chi progetta e addestra i sistemi fino a chi li utilizza e a chi decide di affidare ad essi le scelte concrete. In molti casi, tuttavia, i processi interni che conducono a un risultato possono essere poco trasparenti, e ciò rende più difficile attribuire responsabilità e correggere gli errori. È qui che diventa decisivo ciò che chiamiamo *accountability*: la possibilità di identificare chi deve “rendere conto” delle decisioni, motivarle, controllarle e, quando necessario, contestarle e rimediare ai danni che ne derivano».

¹⁶³ Le tipologie di IA utilizzate nel settore della professione forense sono il *machine learning*, il *natural language processing*, i *sistemi esperti* e le *reti neurali*. Per “sistemi di IA” si intendono sistemi computazionali che possono elaborare dati e informazioni in un modo che somiglia a un comportamento intelligente e tipicamente include aspetti di ragionamento, apprendimento, percezione, previsione, pianificazione o controllo. Per “sistemi di IA generativa” si intendono, poi, sistemi computazionali che comunicano in linguaggio naturale, in grado di dare risposte a domande relativamente complesse e possono creare contenuti (fornire un testo, un'immagine o un suono) seguendo una domanda o istruzioni formulate (prompt).

¹⁶⁴ Cfr. G. MIOLI, *Intelligenza artificiale e processo di nullità matrimoniale: un binomio pericoloso?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoecliese.it), 7, 2026, par. 3.

¹⁶⁵ Cfr. Legge 132/2025, art. 13.

¹⁶⁶ Cfr. ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006; Z. GROCHOLEWSKI, *I fondamenti del diritto di difesa*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, cit., pp. 7-23; J. LLOBELL, *La difesa di quale diritto di difesa nell'Istr. Dignitas Connubii*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione Dignitas connubii*, cit., pp. 353-386; G. ERLEBACH, *Abuso del diritto di difesa nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 17, 2007, pp. 167-185.

¹⁶⁷ Cfr. COUNCIL OF EUROPE, *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*, 5 september 2024, in www.coe.int, art. 5: «1. Each Party shall adopt or maintain measures that seek to ensure that artificial intelligence systems are not used to undermine the integrity, independence and effectiveness of democratic institutions and processes, including the principle of the separation of powers, respect for judicial independence and access to justice».

più sulle risposte erogate dal sistema di IA che sulla sapiente formulazione delle “domande”, cioè sulla umana capacità di interrogarsi.

A livello normativo, in ambito ecclesiale, non vi sono ancora, al di là delle indicazioni magisteriali, che comunque attendono di essere osservate con un «religioso ossequio dell'animo e della volontà»¹⁶⁸ da parte di tutti i fedeli, traduzioni normative specifiche in argomento, anche solo di *soft law*. Le *Linee guida in materia di intelligenza artificiale* per lo Stato della Città del Vaticano offrono alcuni criteri generali ai quali è possibile attribuire valore analogico, stabilendo, tra l'altro, che «I sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e semplificazione del lavoro [...], nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale»¹⁶⁹, precisando che «l'uso dell'intelligenza artificiale [...] deve avvenire nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale»¹⁷⁰, chiarendo che «l'utilizzo dell'intelligenza artificiale [...] deve svolgere una funzione strumentale e di supporto [...], al fine di valorizzare competenze ed attitudini delle risorse umane»¹⁷¹ e, comunque chiosando che la vocazione dell'intelligenza artificiale è «al servizio dell'uomo, preservando il rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'umano»¹⁷².

Appare intanto necessario riflettere sulle implicazioni etiche degli strumenti di intelligenza artificiale nei diversi ambiti dell'attività forense canonica, per un orientamento alla concreta responsabilità, anche in ottica re-interpretativa degli impegni deontologici *supra* ricordati. Riemerge, in questo ambito, il limite dell'assenza di uno specifico Consiglio dell'ordine degli avvocati del foro canonico quale protagonista di questa transizione e promotore di raccomandazioni specifiche, funzione che, laddove si ritenesse di procedere con la giuridificazione dei principi, potrebbe essere, allo stato, assunta in autoregolamentazione dal «Corpo degli Avvocati della Santa Sede»¹⁷³. Ricorda, infatti, Leone XIV che nel campo

¹⁶⁸ Cfr. CIC, can. 752.

¹⁶⁹ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Linee Guida in materia di intelligenza artificiale*, 16 dicembre 2024, in www.vaticanstate.va, art. 12§ 1.

¹⁷⁰ *Ivi*, art. 10 §3.

¹⁷¹ *Ivi*, art. 10 §4.

¹⁷² *Ivi*, art. 3 §4.

¹⁷³ Cfr. FRANCESCO, Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, cit., art. 240. Il 16 maggio 2026 Papa Leone ha approvato l'istituzione di una Commissione Interdicasteriale sull'Intelligenza Artificiale composta da rappresentanti del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, del Dicastero per la Dottrina della Fede, del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, del Dicastero per la Comunicazione, della Pontificia Accademia per la Vita, della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali con lo scopo di facilitare la collaborazione e lo scambio tra i membri del gruppo delle informazioni riguardanti le attività e i progetti concernenti l'Intelligenza Artificiale, comprese le politiche del suo utilizzo all'interno della Santa Sede, promuovendo dialogo, comunione e partecipazione. L'assenza di un rappresentante del Dicastero per i Testi Legislativi evidenzia il limite della impostazione generale della Commissione, anche in contraddizione con l'invito di Leone XIV, in tema di intelligenza artificiale: «Ora tocca a noi assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. È necessario adottare strumenti normativi adeguati,

dell'adozione dell'IA: «Non basta invocare genericamente l'etica: servono quadri giuridici adeguati, vigilanza indipendente, educazione degli utenti, una politica che non abdichi al proprio compito. Altrimenti, il cambiamento sarà governato solo da logiche tecnocratiche e presentato come necessario e inevitabile, finendo per imporre regole dettate da chi possiede dati, infrastrutture e capacità di calcolo»¹⁷⁴.

Le linee guida finora prodotte a livello internazionale¹⁷⁵, europeo¹⁷⁶ e interno¹⁷⁷ in tema di professione forense e IA, puntano a valorizzare la “riserva di umanità”¹⁷⁸ del professionista in

capaci di tutelare la giustizia e di contenere gli effetti distorsivi del potere tecnologico» (Lett. enc. *Magnifica humanitas*, 15 maggio 2026, cit., Introduzione, n. 5) e, pertanto, la Commissione non appare come l'organismo adatto allo scopo della redazione delle *Linee guida* per l'attività forense canonica.

¹⁷⁴ LEONE XVI, Lettera enciclica *Magnifica humanitas*, 15 maggio 2026, cit., n. 106.

¹⁷⁵ Cfr. INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, *The Future is Now: Artificial Intelligence and the Legal Profession*, 2024, in www.ibanet.org; UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI, *Linee guida UIA sull'uso di sistemi intelligenza artificiale da parte degli avvocati*, 2025, in www.uanet.org; UNESCO, *Guidelines for the use of AI systems in courts and tribunals*, 3 dicembre 2025, in www.unesco.org.

¹⁷⁶ Cfr. FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI EUROPEI – COMMISSIONE NUOVE TECNOLOGIE, *Avvocati europei nell'era di Chatgpt, Linee guida*, 2.0, settembre 2024, in www.fbe.org; CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D'EUROPA, *Guida sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati*, trad. it., 2 ottobre 2025, in www.cnf.it; COMMISSIONE EUROPEA PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA, *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, 2018, in www.rm.coe.int.

¹⁷⁷ Cfr. AMERICAN BAR ASSOCIATION – COMMITTEE AN ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSABILITY, *Formal opinion 512. Generative Artificial Intelligence Tools*, 29 luglio 2024, in www.aafs.org. Protocolli, linee guida o *Vademecum* per avvocati o legali sono stati prodotti, a solo titolo di esempio, in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Irlanda, Malaysia, Nuova Zelanda, Nigeria, Polonia, Spagna, Svezia, Regno Unito. Per l'Italia il CNF ha adottato la Guida del CCBE; cfr. anche ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, *Carta dei Principi Horos*, dicembre 2024, in www.ordineavvocatimilano.it; ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, *Breve vademecum per gli avvocati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale*, gennaio 2026, in www.ordineavvocatiroma.it. Anche altri ordini forensi hanno elaborato indirizzi specifici: Verona, Lucca e Trento. Presso il Ministero della Giustizia italiano è stato istituito nel 2024 l'Osservatorio permanente per l'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giurisdizionale con la finalità di approfondire gli ambiti di interazione tra i sistemi di intelligenza artificiale e la giurisdizione, con particolare riguardo ai profili della qualità e della sicurezza delle banche dati e agli strumenti di supporto dell'attività giurisdizionale e delle professioni.

¹⁷⁸ Ricorda LEONE XVI, Lettera enciclica *Magnifica humanitas*, 15 maggio 2026, cit., n. 15: «Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, custodendo con amore quella magnifica umanità che ci è stata donata e mostrata nella sua pienezza in Cristo, e che nessuna macchina potrà mai sostituire nel suo splendore». Così la Nota *Antiqua et Nova* sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana del Dicastero per la Dottrina della Fede e del Dicastero per la Cultura e l'Educazione del 28 gennaio 2025 aveva già affermato: «Tra una macchina e un essere umano, solo quest'ultimo è veramente un agente morale, cioè un soggetto moralmente responsabile che esercita la sua libertà nelle proprie decisioni e ne accetta le conseguenze; solo gli esseri umani sono in relazione con la verità e il bene, guidati dalla coscienza morale che li chiama «ad amare, a fare il bene e a fuggire il male», attestando «l'autorità della verità in riferimento al Bene supremo, di cui la persona umana avverte l'attrattiva»; solo gli esseri umani possono essere sufficientemente consapevoli di sé al punto da riuscire ad ascoltare e seguire la voce della coscienza, discernendo con prudenza e ricercando il bene possibile in ogni situazione» (n. 39). L'*AI Act* - come anche integrato dal Regolamento Omnibus digitale sull'IA del 18 giugno 2026 - ricorda che l'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo, in quanto il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana. Inoltre, in tema di “umanità” e con profili che sono particolarmente rilevanti per l'avvocato in foro canonico è sempre utile ricordare che il lavoro di un avvocato è molto più articolato della mera fornitura di analisi legali. L'IA può essere in grado di condurre un'analisi

ogni caso in cui si serva di strumenti di supporto di intelligenza artificiale e, comunque, a tracciare un *guardrail* all'utilizzo degli strumenti di IA garantito dai principi fondamentali della professione, in particolare: indipendenza¹⁷⁹, competenza professionale¹⁸⁰, dovere di verità¹⁸¹,

legale più rapidamente e con maggiore precisione rispetto a un avvocato, poiché può attingere a un vasto insieme di dati e valutarlo in un tempo molto breve. Tuttavia, un cliente che può rispondere solo a domande binarie non otterrà necessariamente il consiglio più appropriato in molte situazioni. All'inizio di uno scambio tra un avvocato e un cliente, spesso non è chiaro, nemmeno per il cliente, quale sia il problema reale. Ed è solo nel corso del tempo che emergono i fatti rilevanti per la causa. Dietro le questioni legali, sono le persone e le loro vite a svolgere il ruolo più importante. Pertanto, ciascuno dovrebbe avere l'opportunità di ricevere una consulenza completa da avvocati competenti ed esperti che sappiano come formulare le domande appropriate ed esplorare i fatti al fine di sviluppare la soluzione migliore per il cliente.

¹⁷⁹ Il ricorso costante a sistemi di IA porta ad interiorizzare e poi a mettere in atto un *modus operandi* di affidamento agli *output* del sistema e di compiacenza automatica, fino ad un effetto *moutonnier* quale adesione passiva alle soluzioni suggerite da algoritmi di intelligenza artificiale o allineamento acritico all'orientamento giurisprudenziale dominante. Un rischio che si accentua quando si pensa alla ricerca da parte degli avvocati di decisioni che possano consentire loro di "vincere" una causa, per la compiacenza dell'algoritmo e con l'aumento del rischio delle allucinazioni.

¹⁸⁰ Cfr. PARLAMENTO EUROPEO – CONSIGLIO, *Regolamento 2024/1689 (IA Act)*, 13 giugno 2024, in www.eur-lex.europa.eu, art. 4. La competenza investe l'ambito della *AI literacy*, di conoscenza, formazione e aggiornamento sugli strumenti di IA, della normativa di riferimento e delle linee guida professionali ed una generale e ragionevole comprensione dei modelli che li orientano, e ciò aiuta anche a riconoscere/evitare *bias* e *sycophancy*. Un uso competente degli strumenti, anzi, limita una implementazione di dati che potrebbe contribuire a discriminare sistematicamente individui o gruppi vulnerabili o marginalizzati. La diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176 comma 2 del codice civile italiano richiede uno *standard* elevato di preparazione del professionista, oggi anche nel settore IA, in particolare nel settore della cultura metodologica del dato e della ricerca "intelligente". L'avvocato deve, poi, leggere e comprendere i termini di utilizzo, l'informativa privacy e le condizioni contrattuali dello strumento in uso. A ciò si aggiungono anche attività di "associazione" ad altri avvocati competenti o consulenze specifiche. In stretto collegamento con il dovere di verità e l'indipendenza, la competenza aiuta ad applicare sempre un livello appropriato di verifica, giudizio professionale e di revisione indipendente, non solo verso quanto prodotto dall'avvocato ma anche verso quanto realizzato o scritto dagli altri avvocati dello studio, dai praticanti o da altri collaboratori, quando si abbiano funzioni di coordinamento o direttive. In particolare, come ricordano *Le Linee guida UIA* (2025): «La formazione dei giovani avvocati non dovrebbe essere delegata principalmente a sistemi di IA, al fine di garantire il mantenimento della trasmissione personale di conoscenze ed esperienze».

¹⁸¹ Come ricordava GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, in www.vatican.va, n. 32: «persa l'idea di una verità universale sul bene, conoscibile dalla ragione umana, è inevitabilmente cambiata anche la concezione della coscienza». Cfr. CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D'EUROPA, *Guida sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati*, trad. it., 2 ottobre 2025, cit., p. 13 ss.: «In questo dovere si colloca la necessità di un controllo umano sulle possibili allucinazioni dei sistemi di IA, in quanto nel contesto dei servizi legali, l'output della GenAI può dare luogo a: giurisprudenza completamente fittizia, creazione di cause o decisioni giudiziarie inesistenti, attribuzione errata di citazioni a giudici o studiosi del diritto o costruzione di argomentazioni giuridiche apparentemente plausibili ma del tutto inventate». Il dovere di verità esalta anche il principio della lealtà verso il cliente e verso l'istituzione giudiziaria verso cui comportarsi con probità, presupponendo, quindi una costante analisi e supervisione critica e di verifica di qualsiasi contenuto restituito da un sistema di IA. È questione di verità, di rispetto dell'onore della professione legale ma anche di responsabilità, che spetta sempre al singolo individuo per il prodotto finale della sua interazione con lo strumento di IA. È bene notare che l'art. 26 della legge italiana 132/2025 introduce una disciplina penale volta a regolamentare l'uso illecito dei sistemi di intelligenza artificiale, prevedendo un'aggravante specifica per quanti sfruttano l'IA per manipolare dati, produrre contenuti falsi o alterati, diffondere informazioni ingannevoli o compromettere la sicurezza di terzi, per rafforzare così la responsabilità personale, nel caso specifico dell'avvocato. La giurisprudenza italiana ha chiarito che dove difetti la doverosa verifica dell'attendibilità degli *output* di un sistema IA si integrano gli estremi della colpa grave da parte dell'avvocato (Tribunale Siracusa, sent. 20 febbraio 2026) o della lite temeraria (Tribunale Verona, sent. 10 febbraio 2026; Tribunale Latina, 23 settembre 2025; Tribunale Torino, sez. Lavoro, sent. 16 settembre 2025).

assenza di conflitti di interesse¹⁸², rispetto del segreto professionale e della privacy¹⁸³ e trasparenza¹⁸⁴.

Si tratta di principi invariati, ma riadattati o riadattabili, riconoscibili anche come propri della delicata professione dell'avvocato nel foro canonico; anzi, questi principi assumono peculiari caratteri di vincolatività e imperatività per l'avvocato canonista in ragione della specificità delle finalità e caratteristiche dell'ordinamento processuale canonico e, nel caso del processo di nullità del matrimonio, anche per la rilevanza del bene pubblico oggetto/riferimento dell'attività forense.

¹⁸² Cfr. CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D'EUROPA, *Guida sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati*, trad. it., 2 ottobre 2025, cit., p. 22: «L'uso della GenAI da parte degli avvocati può generare rischi rispetto al mantenimento degli obblighi relativi ai conflitti di interessi, in quanto i sistemi di IA possono essere addestrati su - o avere accesso a - informazioni riservate provenienti da più clienti dello stesso studio legale, con la conseguente possibilità di condivisione involontaria di informazioni o di conflitti di interesse effettivi o potenziali».

¹⁸³ Cfr. *Ivi*, p. 13: «Gli utenti che interagiscono con tali strumenti per compiti specifici potrebbero, senza rendersene conto, fornire dati di input che vengono poi riutilizzati per riaddestrare il modello. In assenza di informazioni chiare e trasparenti da parte dei gestori dei sistemi, le persone potrebbero esporre involontariamente informazioni riservate o sensibili, senza essere pienamente consapevoli dei rischi potenziali. Un ulteriore rischio deriva dalla possibilità che i fornitori o i distributori di strumenti di GenAI abbiano accesso sia ai dati di input che a quelli di output. Dati personali o altre informazioni riservate possono essere inclusi consapevolmente o inconsapevolmente nei dataset utilizzati per l'addestramento del sistema di IA o generati durante il suo funzionamento. Allo stato attuale, non è tecnicamente chiaro se tali dati possano essere effettivamente eliminati, né in che modo le norme sulla protezione dei dati personali possano garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato nel contesto della GenAI e dei dati personali. Ciò solleva preoccupazioni in materia di protezione dei dati sia in relazione a quali dati personali siano stati utilizzati, sia in merito alla possibilità che tali dati personali siano presenti negli output prodotti dal sistema». In particolare, le informazioni sulle cause, sui clienti e sui procedimenti fornite come *input* possono portare a violare obblighi professionali o la *privacy*, e questo anche utilizzando applicazioni di uso quotidiano che integrano strumenti di GenAI o nel caso in cui strumenti di IA vengano utilizzati da più avvocati appartenenti allo stesso studio professionale. Sarebbe auspicabile, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di IA che non conservino le informazioni inserite o almeno "chiusi" e, comunque, utilizzare testi o *input* anonimizzati e senza riferimenti a informazioni particolarmente "sensibili". Quest'ultima raccomandazione risulta particolarmente rilevante e di difficile applicazione in sede canonica per la peculiare scelta "religiosa" che è, di norma, posta alla base della celebrazione del matrimonio canonico e quale aspetto non secondario di numerose circostanze rilevanti in sede processuale.

¹⁸⁴ In questo caso, i profili investono tanto il rapporto di comunicazione trasparente dell'avvocato con il cliente circa una possibile informativa sull'utilizzo da parte del professionista sull'utilizzo generico di strumenti di IA, sulle attività in cui gli strumenti verranno impiegati e, se dal caso, su informative specifiche nel caso di dati che potrebbero essere divulgati, quanto il grado di apertura con cui i sistemi di IA operano, questione che resta allo stato invero "oscura". Per l'Italia il CNF, a norma dell'art. 13 della l. 132/2025 che prevede l'obbligo per i professionisti di rilasciare al cliente informativa in merito all'uso di strumenti di IA, ha elaborato uno schema di informativa da utilizzarsi (13 ottobre 2025). L'associazione degli avvocati americani, invece, ritenendo non opportuno catalogare le situazioni in cui si debba o meno informare il cliente dell'uso di strumenti di IA, rimanda agli avvocati stessi la scelta su specifiche informative, pur ritenendo necessario il consenso informato ogniquale volta si preveda la divulgazione di informazioni relative alla rappresentanza di un cliente. Il tema della trasparenza nell'ambito delle attività supportate da IA potrebbe investire anche quello dei compensi, in particolare quando la pattuizione sia a tempo o in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, facendo attenzione – come significativamente ricorda l'associazione degli avvocati americani – a non addebitare al cliente il tempo "sprecato" per la propria inesperienza tecnologica.

Di conseguenza, e in sintesi, l'attività professionale forense canonica nel tempo dell'intelligenza artificiale non può - e non potrà - prescindere dal seguente "Codice sostanziale":

1. *centralità della persona e della coscienza*: l'avvocato nel foro canonico deve utilizzare l'IA solo in modo compatibile con la dignità della persona, evitando ogni riduzione delle parti, dei minori coinvolti, dei testimoni o dei periti a "dato", "profilo", "probabilità" o "caso standard". La Lettera enciclica *Magnifica humanitas* afferma che l'uso dell'IA non è mai un fatto puramente tecnico quando incide su diritti, reputazione, libertà e possibilità concrete delle persone, e richiama il rischio che sistemi apparentemente neutrali producano esclusione o nuove forme di scarto. Nel processo canonico ciò è particolarmente delicato in quanto le cause di nullità riguardano la storia intima della persona, il matrimonio, la vita familiare, la libertà del consenso, la fede, la coscienza, la buona fama ed il cammino ecclesiale. L'IA può aiutare a ordinare materiali, sintetizzare atti, fare ricerche giurisprudenziali e dottrinali, predisporre schemi di studio; non può mai diventare lo strumento attraverso cui l'avvocato "classifica" la persona o anticipa automaticamente l'esito della causa.

2. *strumentalità*: l'intelligenza artificiale deve rimanere uno strumento ausiliario e non può sostituire il giudizio professionale, prudenziale ed anche "pastorale" dell'avvocato, non meno che la ponderazione relazionale. Occorre rifuggire la dipendenza cognitiva dallo strumento di IA. La legge italiana sull'IA, per le professioni intellettuali, limita l'uso dei sistemi di IA alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale umano nella prestazione. Così le *Linee guida* vaticane in materia di intelligenza artificiale affermano che i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e semplificazione del lavoro, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Nel foro canonico questa regola va letta in modo ancora più esigente in quanto l'avvocato è un operatore qualificato (quasi un *ministro*) della giustizia ecclesiale. Il Codice di diritto canonico richiede che l'avvocato goda di buona fama, sia cattolico salvo dispensa, dottore in diritto canonico o comunque veramente esperto ed approvato dall'autorità competente. L'IA, dunque, non può mai supplire né al titolo accademico né alla formazione né alla prudenza/coscienza propria del patrono.

3. *antropocentricità, supervisione e responsabilità personale*: ogni atto, istanza o comunicazione prodotta con il supporto dell'IA resta imputabile integralmente all'avvocato: «Non basta invocare genericamente l'etica: occorre indicare puntuali criteri di discernimento. Il primo riguarda la responsabilità personale»¹⁸⁵. Non è deontologicamente ammissibile giustificare errori, citazioni inesistenti o affermazioni improprie generate da un sistema artificiale. Un rischio di errore ancora più fondato nel campo canonistico per l'assenza, in particolare, della disponibilità di un consistente ed aggiornato numero di sentenze e decisioni

¹⁸⁵ Cfr. LEONE XVI, Lettera enciclica *Magnifica humanitas*, 15 maggio 2026, cit., n. 199.

dei tribunali ecclesiastici per implementare i sistemi di intelligenza artificiale¹⁸⁶ generici o specifici¹⁸⁷. Benedetto XVI nel 2008 chiedeva che si studiassero «i mezzi opportuni per rendere la giurisprudenza rotale ... effettivamente accessibile a tutti gli operatori della giustizia, in modo da trovare uniforme applicazione in tutti i tribunali della Chiesa»¹⁸⁸ e, in questa prospettiva di trasparenza, utile potrebbe essere il contributo del digitale nella diffusione della giurisprudenza canonica. La Lettera enciclica *Magnifica humanitas* ricollega questa esigenza di supervisione umana all'*accountability*, dovendo essere sempre possibile identificare chi deve rendere conto delle decisioni, motivarle, controllarle e correggere gli errori, preservando la singolarità dell'agente ed il dominio sull'atto.

4. *verità processuale*: l'IA non deve mai essere utilizzata per costruire narrazioni suggestive, manipolare ricordi, forzare o alterare prove, indurre dichiarazioni, standardizzare testimonianze o trasformare il processo canonico in una strategia meramente persuasiva. La Lettera enciclica *Magnifica humanitas* insiste sulla verità come bene comune e afferma che essa richiede verifica, riscontro delle fonti e responsabilità argomentativa. Nelle cause di nullità del matrimonio, il fine è contribuire, nel rispetto del diritto di difesa, all'accertamento della verità oggettiva sul vincolo. L'avvocato deve, quindi, servirsi dell'IA per chiarire, ordinare, controllare e approfondire, mai per creare una verità processuale artificiale o più conveniente/convincente.

5. *tutela del diritto di difesa e dell'equità canonica*: l'utilizzo dell'IA deve rafforzare, e non comprimere, il diritto di difesa. Il can. 221 riconosce ai fedeli il diritto di rivendicare e difendere i propri diritti nel foro ecclesiastico competente e di essere giudicati secondo la legge, applicata con equità. L'Istruzione *Dignitas connubii* stabilisce che il tribunale debba provvedere affinché ciascun coniuge possa difendere i propri diritti con l'aiuto di una persona competente, soprattutto nelle cause di speciale difficoltà. L'IA, pertanto, può essere utilizzata per rendere più accessibile la comprensione degli atti, preparare sintesi, cronologie, schemi di domande, mappe dei capi di nullità o comparazioni normative/giurisprudenziali/dottrinali. Non deve però creare asimmetrie indebite tra le parti, né sostituire il confronto personale con l'assistito, né produrre atti seriali che non riflettano la concreta vicenda umana e processuale. L'equità canonica, la giustizia del caso concreto, *dulcore misericordiae temperata*, è irriducibile, anzi per diversi aspetti antitetica, ad un sistema di intelligenza artificiale, ponendosi come "limite" ad ogni deriva algoritmica.

¹⁸⁶ Si segnala la recente raccolta di giurisprudenza matrimoniale, cfr. P. PALUMBO, R. SANTORO, *Giurisprudenza matrimoniale canonica. Italiana e vaticana*, Milano, 2026, pp. 1674.

¹⁸⁷ Si veda in argomento l'esperienza del GPT demo e parzialmente implementato *CanonicusAI*.

¹⁸⁸ BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26 gennaio 2008, in www.vatican.va.

6. *riservatezza rafforzata e segreto d'ufficio*: nel foro canonico la riservatezza assume un'intensità particolare, perché gli atti contengono dati "sensibili", familiari, sanitari, psicologici, religiosi, sacramentali... L'Istruzione *Dignitas connubii* prevede che procuratore e avvocato siano tenuti, secondo la loro funzione, a proteggere i diritti della parte e a conservare il segreto d'ufficio. Ne consegue che l'avvocato non deve inserire in *chatbot* pubblici, piattaforme non verificate o sistemi privi di adeguate garanzie, atti integrali, perizie, deposizioni o dichiarazioni, dati identificativi, nomi di parti o testimoni, certificazioni mediche, narrazioni di vicende intime o elementi idonei a riconoscere i soggetti. La riservatezza professionale si applica sempre, anche quando l'avvocato usa strumenti di IA generativa, e il trasferimento di dati personali o confidenziali deve rispettare rigorosamente le norme sulla protezione dei dati e gli obblighi deontologici.

7. *competenza tecnologica e aggiornamento continuo*: l'avvocato canonista che usa strumenti di IA deve conoscere, ed essere informato, sul funzionamento essenziale, i limiti, i rischi di allucinazione, i problemi di *bias*, le condizioni contrattuali anche sulla conservazione dei *prompt*, la localizzazione dei dati e l'eventuale riutilizzo dei dati per addestramento. Il dovere di competenza tecnologica dell'avvocato non riguarda solo legge e regolamenti, ma include la generica conoscenza dei prodotti tecnologici utilizzati nell'attività professionale. Più precisamente, come ricorda la Lettera enciclica *Magnifica humanitas*: «Il discernimento etico non può limitarsi a domandare se usiamo un certo sistema per uno scopo buono o cattivo, ma deve anche chiedersi come esso venga progettato e quale idea di persona e di società risulti inscritta nei dati e nei modelli che lo guidano»¹⁸⁹. La competenza tecnologica ha una dimensione critica e, si potrebbe aggiungere, una ricaduta "probatoria" rispetto alle eventuali prove presentate, quanto alla verifica della loro autenticità, integrità e provenienza. Questo principio si collega anche alle prescrizioni dell'*AI Act*, che impone ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA di assicurare, per quanto possibile, un adeguato livello di alfabetizzazione sull'IA per il personale e per chi opera con tali sistemi. Nel foro canonico, la competenza tecnologica è una condizione oggi necessaria - ed urgente da favorire e formare - della prudenza professionale e del dovere di difesa.

8. *trasparenza verso l'assistito e verso il tribunale*: l'assistito deve essere informato da parte del patrono dell'eventuale uso di sistemi di IA. Nel foro canonico, la trasparenza deve essere calibrata sul rapporto fiduciario con la parte. Non occorre trasformare ogni uso minimo dell'IA in un aggravio formale, ma l'avvocato deve rendere all'assistito chiaro che l'IA non decide, non valuta la coscienza, non sostituisce il colloquio/confronto personale, non determina l'esito della causa e non accede a dati riservati senza adeguate garanzie. A tal fine si ritiene auspicabile che anche presso i tribunali ecclesiastici si inserisca, tra i documenti richiesti al momento del deposito del libello, una *informativa sull'utilizzo degli strumenti di IA*

¹⁸⁹ LEONE XVI, Lettera enciclica *Magnifica humanitas*, 15 maggio 2026, cit., n. 104.

sottoscritto da avvocato e parte/parti ove riferire del possibile impiego di sistemi di IA, riportare la specificazione che l'impiego avrà fini di ausilio/supporto e indicare la responsabilità dell'avvocato nel controllo/verifica di ogni atto eventualmente realizzato con il supporto di strumenti di IA, in linea con la prassi derivata dalla legge italiana n. 132/2025. A ciò si collega la correlata interpretazione dinamica del controllo/vigilanza/verifica che vicario giudiziale, preside, giudice istruttore e Moderatore sono tenuti a realizzare, naturalmente acquisendo anche loro una adeguata competenza tecnologica.

9. *rinnovato servizio ecclesiale alla giustizia*: la Lettera enciclica *Magnifica humanitas* offre il criterio di fondo e di orientamento: la tecnica, se diventa criterio assoluto, rischia di trattare la persona come dato o ingranaggio; se invece è assunta in un orizzonte di sapienza, può diventare occasione di crescita, giustizia e fraternità. Per l'avvocato canonista, ciò significa che l'IA è lecita e utile solo se serve a rendere la difesa più accurata, più umana, più rispettosa della verità e più fedele alla missione propria della giustizia ecclesiale. Potrà supportare l'attività del patrono nella fase preparatoria della causa o nella preparazione di atti o documenti, salva la sua supervisione, ma mai il patrono dovrà delegare la sua attività al risultato di un sistema algoritmico, acriticamente accettato e veicolato in giudizio. Nel caso in cui questo dovesse avvenire, ad esempio per la redazione del libello, di qualche istanza istruttoria o per la elaborazione del *restrictus*, questi atti, per contrasto con i requisiti previsti dal can. 124 §1¹⁹⁰ ed ove accertata la natura del tutto algoritmica dell'atto, potrebbero ritenersi nulli, con effetti diversificati sul processo¹⁹¹ e con possibili conseguenze per la violazione di doveri deontologici.

La professionalità dell'avvocato nel processo canonico di nullità del matrimonio si colloca oggi in una linea di continuità dinamica tra tradizione e innovazione. La tradizione ne custodisce l'identità più profonda: il servizio alla verità, la tutela del diritto di difesa, la lealtà verso il tribunale e l'accompagnamento della parte. L'innovazione, dal processo riformato alla digitalizzazione, fino agli strumenti di intelligenza artificiale, non modifica tale identità, ma ne sollecita una più matura consapevolezza, ne "aumenta" le potenzialità e ne garantisce l'insostituibile responsabilità. L'avvocato canonista del tempo dell'IA è chiamato a essere, *iterum iterumque*, cooperatore della verità, non mero tecnico del processo, né semplice interprete dell'interesse della parte, ma protagonista qualificato di una giustizia ecclesiale, custode della prudenza giuridica che, nella forma del giudizio - espressione ed esperienza di

¹⁹⁰ CIC, can. 124: «§1. Per la validità dell'atto giuridico, si richiede che sia posto da una *persona* abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto. §2. L'atto giuridico posto nel debito modo riguardo ai suoi elementi *esterni* si presume valido». Cfr. ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (a cura di), *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano 2002; G. ERLEBACH, *La nullità dell'atto giuridico processuale ed i mezzi d'impugnazione*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 12, 2002, pp. 83-111.

¹⁹¹ Cfr. CIC, can. 124 §1: «Per la validità dell'atto giuridico, si richiede che sia *posto* da una *persona* abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto».

una Chiesa che cammina con l'umanità - resta ordinata teleologicamente alla comunione e alla *salus animarum*, principi incomputabili con la "logica" algoritmica, perché eccedenti nella dimensione della grazia e della misericordia.

Paolo Palumbo

Associato dell'Università Giustino Fortunato